

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Relazione illustrativa dello schema di recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328**

### 1. Inquadramento generale

Da tempo l'Italia persegue il più ampio ricorso a strumenti che migliorino contestualmente la tutela dell'ambiente, la sicurezza energetica, e l'accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e ambiente.

In quest'ottica l'Italia ha condiviso l'orientamento comunitario volto a rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia e ha inteso supportare un Green New Deal, come un patto verde con le imprese e i cittadini, che consideri l'ambiente come motore economico del Paese.

In tale quadro, l'Italia ha redatto un Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito anche PNIEC) per delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi al 2030 e con altre esigenze, comprese quelle relative agli impatti ambientali. Il Piano, predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, è stato poi trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019 e successivamente approvato.

Il presente decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2018/2018 trova quindi al suo interno l'attuazione delle misure e degli strumenti delineati nel PNIEC, sul quale si è svolta un'ampia consultazione pubblica e la Valutazione Ambientale Strategica.

Gli obiettivi individuati nel PNIEC sono riassunti in tabella 1 e, per ciò che concerne gli aspetti inerenti l'incremento della quota di energia da fonti rinnovabili, trovano, quindi, riscontro nelle misure negli strumenti definiti nel decreto legislativo in esame.



	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
<b>Energie rinnovabili (FER)</b>				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (indicativo)	+1,3% annuo (indicativo)
<b>Efficienza energetica</b>				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (con trasporti)	-0,8% annuo (con trasporti)
<b>Emissioni gas serra</b>				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	
<b>Interconnettività elettrica</b>				
Livello di interconnettività elettrica	10%	8%	15%	10% <sup>1</sup>
Capacità di interconnessione elettrica (MW)		9.285		14.375

Tabella 1 - Principali obiettivi su energia e clima dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030

D'altronde, come noto, dopo l'approvazione del PNIEC sono intervenute alcune importanti e recenti novità:

- il 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (nel seguito PNRR) con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;
- il 14 luglio 2021, la stessa Commissione ha approvato una serie di proposte (pacchetto "fit for 55") per accelerare le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990



In tale quadro, è chiaro che il Green Deal richiederà un'ulteriore accelerazione anche per l'Italia rispetto agli obiettivi al 2030 definiti in precedenza nel PNIEC, al fine di garantire una traiettoria in linea con i nuovi obiettivi verso la neutralità climatica nel 2050.




Figura .1 - Traiettorie di riduzione delle emissioni nazionali di GHG (Fonte: dati Storici ISPRA, PNIEC, elaborazioni RSE)

Per tali ragioni, lo schema di decreto legislativo è redatto in coerenza con il PNIEC e, al contempo, prevede altresì una serie di disposizioni necessarie per dare attuazione alle misure del PNRR in materia di energie rinnovabili, con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul clima, in attuazione del pacchetto "fit for 55".

Va ribadito, a riguardo, che lo schema di decreto legislativo in esame, tiene conto delle disposizioni del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in materia di "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108. In particolare, il decreto legislativo in esame si integra al predetto DL, al fine di rafforzarne le disposizioni, con particolare riguardo alle misure di attuazione del PNRR stesso e alle semplificazioni delle procedure autorizzative.

Da ultimo, prima di passare all'illustrazione dettagliata dei contenuti del provvedimento in esame, preme evidenziare che a seguito del Decreto Legge 1 marzo 2021 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'art. 2 che ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica, tutti i riferimenti al "Ministero dello Sviluppo Economico" contenuti nell'articolo 5 della Legge 22 aprile 2021, n. 53 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020" devono leggersi come "Ministero della Transizione Ecologica".

Il citato DL 22/2021, ha infatti attribuito al Ministero della Transizione Ecologica, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.



## **2. Inquadramento delle misure e degli strumenti**

Le misure contenute nel decreto legislativo in esame intendono dunque accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili. La concretizzazione di tale transizione esige ed è subordinata alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture.

In particolare, per le fonti rinnovabili, l'obiettivo è quello di promuovere un ulteriore sviluppo insieme alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti. A questo scopo, sono individuati strumenti calibrati sulla base dei settori d'uso, delle tipologie di interventi e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria. L'approccio per le autorizzazioni è in generale quello della semplificazione e di una partecipazione positiva degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni tramite un percorso condiviso di individuazione di aree idonee.

Per gli incentivi la scelta è quella di introdurre una forte semplificazione nell'accesso ai meccanismi e, al contempo, fornire una maggiore stabilità tramite l'introduzione di una programmazione quinquennale, al fine di favorire gli investimenti nel settore. Sulle configurazioni innovative, quali le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo rinnovabile singolo e collettivo, la scelta fatta è stata quella di promuoverne al massimo la diffusione, anche per favorire dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica bottom-up.

Nel settore termico ha grande rilievo il coordinamento con gli strumenti finalizzati anche all'efficienza energetica, in particolare per gli edifici e la coerenza degli strumenti con gli obiettivi di qualità dell'aria. Vengono in tale ambito rafforzati gli strumenti del conto termico.

Per pervenire al raggiungimento degli obiettivi verrà rafforzato inoltre anche un sistema di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per i nuovi edifici (e ai grandi edifici esistenti del settore terziario dal 2027), nonché per grandi venditori di energia termica. Gli interventi potranno, in tale ambito, accedere agli incentivi per agevolarne la realizzazione.

Centrale è infine la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione delle produzioni degli impianti a fonti rinnovabili: per tale ragione è prevista un'accelerazione nello sviluppo della rete elettrica, della rete gas e semplificazioni per la realizzazione degli elettrolizzatori alimentati da fonti rinnovabili.

Infine, le misure di sostegno guardano anche agli aspetti dello sviluppo e dell'innovazione nell'ottica del Green New Deal e utilizzando, a tal fine, gli strumenti settoriali previsti dal decreto legislativo in maniera sinergica alle risorse stanziato dal PNRR, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile del sistema produttivo in coerenza con lo scenario energetico e ambientale di medio e lungo termine.

## **3. Dettaglio dei contenuti**

### *Articolo 1 - Finalità*

Individua le finalità e l'ambito di applicazione del decreto in relazione agli obiettivi europei di decarbonizzazione per il 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 in attuazione della direttiva



(UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, conformemente a quanto argomentato nei precedenti paragrafi 1 e 2.

## *Articolo 2- Definizioni*

Reca le opportune definizioni anche attraverso specifici rinvii.

## *Articolo 3 - Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili*

Individua gli obiettivi da raggiungere per contribuire al percorso di decarbonizzazione in termini di quota minima complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo pari al 30%, specificando altresì che l'Italia intende adeguare il predetto obiettivo percentuale per tener conto della modifica della legge europea sul clima, con la quale si è stabilito, per l'Unione europea, un obiettivo europeo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 (comma 1).

Al comma 2 dettaglia il contributo indicativo di incremento dell'energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi per riscaldamento e raffrescamento.

Specifica successivamente che gli obiettivi sono perseguiti in coerenza con le indicazioni del PNIEC e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento dei consumi statisticamente rilevanti. Le modalità di calcolo degli obiettivi sono rimandate all'allegato 1 (commi 3 e 4).

## *Articolo 4 – Principi generali*

Specifica che sarà ridefinita la disciplina dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti di energia rinnovabile attraverso il riordino e il potenziamento dei vigenti regimi di sostegno. Tale disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, secondo principi di semplificazione ed efficienza perseguendo al contempo l'armonizzazione con altri strumenti ivi compresi quelli previsti dal PNRR (comma 1).

Inoltre, al comma 2 definisce i criteri generali a cui i regimi di sostegno si conformano, tra cui lo scopo di assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, la copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in ciascuna disciplina specifica (tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 15) e il rispetto delle regole europee in materia di aiuti di stato.

## *Articolo 5 - Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione*

Definisce le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione per il settore elettrico tra cui la previsione di un periodo di diritto pari alla vita media utile degli impianti e un incentivo proporzionato in funzione della tipologia di intervento e della taglia dell'impianto.

I commi 2, 3 e 4 definiscono il quadro generale degli strumenti nel settore elettrico, dettagliati agli articoli successivi. Si tratta di un sistema con una significativa semplificazione rispetto ai regimi passati: accesso diretto per impianti di piccola taglia (potenza inferiore a 1 MW) che abbiano costi di



generazione vicini alla competitività di mercato e aste e registri rispettivamente per i grandi impianti di potenza superiore al MW e per i piccoli impianti innovativi o con costi di generazione elevati.

Il comma 5 prevede altresì l'applicazione di ulteriori criteri specifici, taluni dei quali riportati in attuazione della legge di delegazione comunitaria, tra i quali la promozione dell'abbinamento a sistemi di accumulo al fine di favorire una maggiore stabilità della rete, definizione di un accesso prioritario per impianti realizzati in aree idonee al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti ed il raggiungimento degli obiettivi, definizione di condizioni di cumulabilità per garantire la sinergia tra i diversi strumenti incentivanti sempre nell'ottica di garantire il principio dell'equa remunerazione.

#### *Articolo 6 - Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso*

Specifica che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, verranno regolamentati i meccanismi di asta a ribasso, in continuità con i meccanismi vigenti e con le linee guida europee in materia di aiuti di stato all'energia e all'ambiente. L'articolo elenca le modalità di implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di potenza superiore a 1 MW.

Va rimarcata l'introduzione di una programmazione quinquennale degli incentivi per garantire maggiore stabilità agli investimenti ed elementi di semplificazione istruttoria volti alla riduzione dei tempi di realizzazione degli impianti, quali la previsione di una fase sperimentale per impianti di potenza superiore a una soglia minima (fissata in prima applicazione par a 10 MW) per i quali il GSE esamina il progetto in parallelo allo svolgimento della conferenza dei servizi che rilascerà l'autorizzazione, con lo scopo di pervenire al rilascio di un parere di idoneità che consente agli operatori di accedere immediatamente ai meccanismi d'asta senza ulteriori adempimenti diversi dalla formulazione dell'offerta economica al ribasso.

Sono previsti, inoltre, specifici criteri direttivi definiti in termini di contingenti di potenza, incentivo, frequenza delle procedure, sistemi di controllo e regolazione delle procedure.

#### *Articolo 7 - Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti*

Specifica che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, verrà regolamentata l'implementazione dei sistemi di incentivazione per gli impianti di piccola taglia prevedendo il rispetto di specifici criteri direttivi in termini di modalità di presentazione delle domande, frequenza delle procedure, sistemi rapidi di regolazione e controllo delle procedure.

Va qui rimarcata, rispetto ai regimi vigenti, la semplificazione introdotta dal comma 1, lettera a) per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, a cui non è richiesta la partecipazione a bandi o registri, ma è previsto l'ingresso in incentivo attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio.



#### *Articolo 8 - Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia*

Regolamenta al comma 1 l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili prevedendo il rispetto di specifici criteri direttivi. Rispetto a una prima fase sperimentale già attivata in Italia dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si dà qui piena attuazione alle disposizioni in materia di incentivazione delle predette configurazioni. Tra le novità introdotte, l'aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazioni da 0,2 a 1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria (non più secondaria). Anche in questo caso, è previsto l'accesso diretto agli incentivi e una programmazione quinquennale dei contingenti.

Specifica altresì che i vigenti incentivi restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei nuovi decreti attuativi per dare comunque continuità al settore e che saranno definite nell'ambito del decreto di cui al comma 1 le modalità di transizione e raccordo con il regime vigente. (comma 2).

#### *Articolo 9 - Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo*

Al fine di garantire continuità con i meccanismi di incentivazione vigenti, è specificato che nell'ambito dei decreti di cui agli articoli 6, 7 e 8 saranno definiti i tempi e modalità di raccordo (comma 1).

Inoltre, in applicazione delle misure regolatorie previste dal PNIEC, si dispone l'abolizione del meccanismo di scambio sul posto a favore dell'accesso ai meccanismi previsti dai precedenti articoli al fine di favorire un ruolo attivo dei prosumer e specificando altresì le opzioni disponibili per i nuovi impianti che entrano in esercizio e per gli impianti esistenti prevedendo per questi ultimi criteri e modalità per un passaggio graduale ai nuovi regimi. (commi 2 e 3).

Ai commi 4 e 5 è disposta l'apertura di ulteriori bandi per l'assegnazione della potenza residua ai sensi del DM 4 luglio 2019 (FER1) al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi d'asta e registro a decorrere dall'ultima procedura e fino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai precedenti articoli. È previsto altresì il riordino dei meccanismi di riallocazione della potenza in applicazione dell'articolo 24 comma i-ter del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

#### *Articolo 10 - Promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili*

Il comma 1 prevede l'aggiornamento del meccanismo istituito dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 del 2011, cosiddetto Conto termico, al fine di ampliare l'azione incentivante agli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grande taglia (non domestici) e contribuire al raggiungimento dell'importante target europeo previsto per riscaldamento e raffrescamento (+1,3% anno di incremento di utilizzo di energia da FER nei Consumi Finali Lordi); è prevista la possibilità di istituire un sistema di accesso competitivo per tali fattispecie, quali ad esempio i meccanismi ad asta. Tale ampliamento del perimetro di azione del meccanismo consente la riduzione dei costi tramite le procedure competitive e permette di valorizzare dinamiche di scala che contribuiscono a migliorare il rapporto tra costi e benefici per lo Stato.



Sono introdotte, altresì, disposizioni volte a promuovere l'incremento della produzione energetica rinnovabile sugli edifici e dell'autoconsumo, tramite soluzioni tecnologiche e l'estensione dell'incentivo alle comunità di energie rinnovabili.

Per le finalità descritte, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza unificata (comma 2).

#### *Articolo 11 - Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano*

Disciplina le modalità di incentivazione del biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale, stabilendo che il sostegno può avvenire mediante il rilascio di specifici incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o, qualora il biometano sia usato per i trasporti, mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 39. E' infine prevista l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con apposito decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con il quale si andrà a disciplinare il quadro incentivante complessivo del biometano, ivi comprese le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, nonché la possibilità di estensione dell'incentivo tariffario anche alla produzione di carburanti gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, quali l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili.

Al comma 3, chiarisce, con riferimento alle riconversioni parziali degli impianti biogas esistenti per la produzione di biometano, che la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i rispettivi meccanismi di incentivazione si basa sulle quantità e tipologie dei materiali come risultanti dal titolo autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 7.B prevedendo altresì, il rispetto di specifici criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni (comma 1). La disposizione rientra nel set di misure di semplificazione e accompagnamento della misura PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare".

Al comma 4, prevede una proroga della efficacia del DM 2 marzo 2018 in materia di promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2026, previa approvazione della Commissione Europea. Al comma 3, infine, si dispone l'abrogazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 unitamente a specifiche salvaguardie.

#### *Articolo 12 - Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio di sistema*

Reca disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale specificando altresì che gli interventi ad essi connessi sono avviati in coordinamento con le misure definite nell'ambito del PNRR prevedendo nuove linee di azione in modifica a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (comma 1).

Il comma 2 fornisce specifica copertura finanziaria alle attività strumentali svolte al di fuori degli ordinari compiti dal GSE, disponendo che i costi per la realizzazione delle attività strumentali previste per lo sportello unico e per la piattaforma digitale per le aree idonee e il monitoraggio sono coperti tramite il ricorso alle risorse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), sesto comma, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.





*Articolo 13 - Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali*

Al fine di dare rapida attuazione al PNRR nell'ottica di una maggiore efficienza amministrativa e di riduzione dei tempi e degli oneri istruttori sono definiti i principi e le modalità per assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione previsti e quelli del PNRR e in particolare, la definizione di condizioni di cumulabilità, svolgimento delle istruttorie, nei casi in cui sia previsto l'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, l'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.

Va rimarcato che con la disposizione in esame viene introdotto un principio di economia procedimentale disponendo che, nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione del presente decreto legislativo, la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) possa essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria. Ciò anche in ragione della forte similitudine tecniche fra le due istruttorie da svolgere che suggerisce tale efficientamento con riduzione dei costi e dei tempi di attuazione.

Inoltre, per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti previsti dal decreto legislativo si prevede che nei decreti di attuazione delle misure del PNRR siano definite condizioni di cumulabilità per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti.

Si rimarca che tale aspetto è di centrale importanza in quanto gli strumenti tariffari previsti dal decreto legislativo premiano l'esercizio efficiente delle infrastrutture realizzate; l'utilizzo sinergico garantisce, quindi, non solo la realizzazione degli investimenti in materia di energia rinnovabile previsti dal PNRR, ma, cosa ancor più importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, la produzione di tale energia verde per l'intero ciclo di vita degli impianti.

*Articolo 14 - Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali*

L'articolo fa riferimento a tutte le misure del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica indicando le norme di coordinamento con il decreto legislativo di recepimento, nell'ottica indicata al precedente articolo.

*Articolo 15 - Utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica*

L'articolo dispone che a decorrere dal 2022 i proventi delle aste delle quote CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della Transizione è destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia. Ciò al fine di introdurre un'importante leva di calmierazione dei prezzi dell'energia per i consumatori.

A tal fine è previsto il versamento dei suddetti proventi ai conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) da Autorità di regolazione per l'energia le reti e l'ambiente (ARERA) e destinati alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.



L'entità e la modalità di trasferimento di tali proventi è disciplinata tramite decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA.

#### *Articolo 16 - Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri*

Al fine di applicare il principio di flessibilità nell'ottemperare l'obbligo di non scendere al di sotto dell'obiettivo nazionale previsto dalla direttiva, scopo del presente articolo è favorire il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri rafforzando così la cooperazione all'interno dell'Unione, definendo le modalità di promozione e gestione dei progetti comuni e trasferimenti statistici di produzione di energia da fonti rinnovabili.

#### *Articolo 17 - Progetti comuni con Paesi terzi*

Al fine di contribuire al potenziale impatto positivo che si può ingenerare promuovendo lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili nei Paesi Terzi, e al fine di rafforzare la cooperazione regionale, il presente articolo definisce le modalità di promozione e gestione dei progetti comuni con altri stati non appartenenti all'Unione Europea per la produzione e l'importazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (commi da 1 a 3).

#### *Articolo 18 - Principi e regimi generali di autorizzazione*

Introduce i principi e i regimi generali di autorizzazione al fine di prevedere che le procedure autorizzative per gli impianti FER siano razionalizzate e accelerate al livello amministrativo adeguato e presentino altresì termini prevedibili di rilascio oltre ad essere oggettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie tenendo conto delle specificità delle singole tecnologie. È prevista a tal fine l'introduzione di semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi.

#### *Articolo 19- Sportello Unico Digitale per le Energie Rinnovabili*

Al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di favorire la realizzazione degli investimenti si prevede la definizione di un'apposita disciplina (MiTE) che definisca l'istituzione di uno sportello unico digitale per le energie rinnovabili (SUDER) per il coordinamento e la digitalizzazione di tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e l'approvazione modelli unici digitali per le procedure di cui all'articolo 18.

La disciplina definisce altresì la data a partire dalla quale le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 1.B sono presentate esclusivamente al SUDER attraverso l'utilizzo dei modelli unici.

#### *Articolo 20 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*

Al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle FER, in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 di delegazione europea, l'articolo prevede la definizione una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree



agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tiene in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Attraverso tale disciplina saranno dettati i criteri per la definizione delle aree idonee necessarie alla installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, previa fissazione di parametri atti a individuare, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza installabile per unità di superficie e saranno definite le modalità per individuare aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali da qualificare come idonee, e gli elementi per tali classificazioni. Sono previsti altresì criteri di ripartizione della potenza installata tra Regioni e Province autonome. (commi da 1 a 3).

È definita, altresì, la tempistica per l'individuazione delle aree e delle superfici da parte delle Regioni e specificata la necessità di rispettare i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo (commi 4 e 5).

Infine, individua specifici divieti per le Regioni e le province autonome in attuazione della disciplina sulle aree idonee e nelle more dell'adozione del provvedimento previsto, fornisce una prima indicazione di aree considerate idonee (commi da 6 a 8).

#### *Articolo 21 - Piattaforma digitale per le Aree idonee*

Al fine di garantire un adeguato stato di supporto alle Regioni e Province Autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse prevede l'istituzione di una piattaforma digitale sviluppata dal GSE che includa le informazioni e gli strumenti necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.

#### *Articolo 22 - Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee*

Definisce procedure autorizzative semplificate e accelerate per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili in aree idonee relative a autorizzazione paesaggistica (si prevede che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante nell'ambito dei procedimenti per impianti su aree idonee) e durata della procedura (riduzione di un terzo dei termini delle procedure).

#### *Articolo 23 - Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee*

Reca disposizioni circa l'autorizzazione di impianti offshore. Al comma 1 si prevede il rilascio delle autorizzazioni da parte del MiTE di concerto con il MIMS, mentre al comma 2 è prevista l'adozione del piano di gestione dello spazio marittimo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al fine di considerare idonee le aree preposte alla produzione di energia da fonti rinnovabili.



Nelle more della definizione de piano, al comma 3, è data una prima indicazione di idoneità delle aree adiacenti le piattaforme petrolifere e i porti a specifiche condizioni.

Al comma 4 definisce procedure autorizzative semplificate e accelerate per la costruzione e l'esercizio di impianti offshore relative al rilascio di pareri per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico/edilizio, paesaggistico e/o archeologico autorizzazione paesaggistica (non sono previsti) e durata della procedura (riduzione di un terzo dei termini delle procedure).

Ai commi 5 e 6, prevede che nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate e l'emanazione di specifiche linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi.

#### *Articolo 24 - Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano*

Il comma 1 agisce sull'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di semplificazione procedimentale con riferimento agli iter di autorizzazione della costruzione, delle modifiche e della riconversione di impianti di produzione di biometano.

Al comma 2 prevede che il biometano, ancorché prodotto a partire da materia classificata come rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quando esce dal digestore e viene immesso nella rete del gas cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, facilitandone il successivo trattamento ed uso.

#### *Articolo 25 - Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici*

Prevede al fine di semplificare e uniformare, a livello nazionale, l'installazione di impianti di piccola taglia per la produzione di energia rinnovabile termica e per favorire l'efficienza energetica il rimando a specifiche disposizioni da applicare per le procedure autorizzative (allegato 2) prevedendo altresì una disposizione transitoria per l'entrata in vigore della disciplina suddetta (commi 1 e 2).

La norma estende inoltre la possibilità di utilizzo del modello unico di autorizzazione per gli impianti fotovoltaici per la richiesta del ritiro dedicato e il campo di applicazione per impianti fotovoltaici fino a 50 kW (comma 3).

Con il comma 4 estende la possibilità di utilizzo del modello unico di autorizzazione per gli impianti fotovoltaici anche per l'accesso ai meccanismi di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Con il comma 5, infine si dispone l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.



## *Articolo 26 - Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici*

Aggiorna l'obbligo di integrazione degli impianti a fonti rinnovabili negli edifici precedentemente previsto dall'Allegato 3 del d.lgs. 28 del 2011. In particolare, allinea il perimetro di applicazione dell'obbligo alla vigente normativa in materia di prestazione energetica degli edifici, prevedendo che esso si applichi nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo livello degli edifici esistenti (comma 1).

Inoltre, estende l'obbligo anche agli edifici esistenti appartenenti categorie E2, E3 ed E5 di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (uffici, ospedali ed edifici commerciali), con superficie utile superiore a 10.000, che indipendentemente dall'esecuzione di una ristrutturazione importante, devono prevedere l'integrazione di impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile entro il 31 dicembre 2027 (comma 2). L'applicazione del meccanismo dal 2027 è stata inserita sia per garantire ai soggetti incisi un congruo periodo tecnico per la progettazione, l'autorizzazione e la realizzazione delle opere, ma soprattutto in quanto la misura, rientrando nel pacchetto di strumenti necessari per il raggiungimento dei target sul settore del riscaldamento e raffrescamento, si renderà necessaria negli ultimi anni per rispondere alla traiettoria stabilita dal PNIEC, anche in sostituzione di misure economiche attualmente operanti (ad esempio: ecobonus) e in ragione della riduzione attesa dei costi delle tecnologie.

In continuità con le richiamate disposizioni vigenti presenti nell'allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la scelta del perimetro degli interventi incisi (nuovi edifici, ristrutturazioni importanti ed edifici esistenti di grandi dimensioni) è operata in modo da garantire che l'obbligo risulti sostenibile anche da un punto di vista funzionale ed economico.

Specifica a quali edifici si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti prevedendo casi in cui si verifica l'impossibilità tecnica ad ottemperare e reca indicazioni circa le tipologie di edificio esente (commi 3 e 4)

Al comma 5 specifica che l'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Al comma 6 prevede l'invio di specifica documentazione tecnica al GSE al fine di consentire il monitoraggio degli obiettivi e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui al d.lgs. 192/2005.

Inoltre, al fine di agevolare i soggetti obbligati che sostengono gli investimenti, è previsto che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi suddetti possano accedere agli incentivi statali vigenti, previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo (comma 7).

Ai commi 8 e 9 introduce la possibilità da parte delle regioni e delle provincie autonome di stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3 e le tempistiche per l'adeguamento degli atti regionali o comunali.

La disposizione prevede altresì, oltre ai casi di deroga, che, nel caso di impossibilità tecnica ad ottemperare all'obbligo, sia possibile procedere ad interventi di installazione di rinnovabili e di efficienza energetica tali da ridurre il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio secondo i parametri specificati nel relativo allegato. Per impossibilità tecnica si intende anche il caso in cui



via sia un impedimento di natura funzionale o il costo dell'installazione di impianti FER sia sproporzionato rispetto al costo dell'intervento di ristrutturazione.

In attuazione all'art. 15, par. 4, III comma, della Direttiva, che esenta espressamente, fatte salve specifiche eccezioni, gli edifici militari o che siano stati realizzati con materiali utilizzati esclusivamente a fini militari, al comma 12, si prevede che le disposizioni dell'articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. Con il comma 13, infine si dispone l'abrogazione dell'articolo 11 e dell'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

#### *Articolo 27- Obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia*

L'articolo introduce l'obbligo, per le società che effettuano vendita di energia termica a soggetti terzi in relazione a specifici quantitativi in termini di TEP annui, di prevedere a decorrere dal 1° gennaio 2024 che una quota dell'energia da esse distribuita sia rinnovabile.

Ai fini della definizione delle modalità di applicazione dell'obbligo, è previsto un decreto del Ministro della transizione ecologica per quantificare gli obblighi di incremento annuo dell'energia rinnovabile, le modalità di verifica del rispetto dell'obbligo stesso con possibilità di riduzione della soglia, nonché le modalità con cui i soggetti che non rispettano l'obbligo possono procedere al versamento, a un Fondo per le energie rinnovabili appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, di un contributo economico compensativo finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili.

#### *Articolo 28 - Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine*

Definisce le modalità di promozione e gestione degli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine prevedendo:

- la realizzazione di una bacheca informatica per promuovere l'incontro tra le parti interessate alla stipula dei contratti (comma 1);
- lo sviluppo di una piattaforma di mercato organizzato per la negoziazione di lungo termine (GME su indirizzi MiTE) (comma 2);
- l'abrogazione dell'articolo 18 del DM FER1 (comma 3);
- la definizione di uno o più strumenti di gara per la fornitura attraverso schemi di accordo per compravendita di energia elettrica di lungo termine da parte di Consip (comma 4);
- l'integrazione delle linee guida in materia di gruppi di acquisto da parte di ARERA per garantire l'aggregazione di più clienti finali e ampliare la platea di consumatori (Comma 5).

#### *Articolo 29 - Requisiti e specifiche tecniche*

L'articolo introduce un quadro comune, a livello nazionale, dei requisiti prestazionali che gli impianti per produzione di energia termica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi, comunque denominati, devono rispettare. Ciò consente di assicurare un maggiore contributo da parte degli impianti agevolati al raggiungimento degli obiettivi energetico ambientali, orientando altresì l'industria produttiva verso lo sviluppo di tecnologie più efficienti.

Al comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 10 e l'allegato 2 al decreto legislativo n. 28 del 2011.



### *Articolo 30 - autoconsumatori di energia rinnovabile*

Al comma 1 definisce le attività che un cliente finale può svolgere al fine di divenire autoconsumatore di energia rinnovabile e le relative condizioni operative.

Nello specifico l'impianto FER può essere realizzato con un sistema semplice di produzione e consumo, ovvero come attualmente previsto con l'allaccio dell'impianto di produzione sul proprio contatore (viene a riguardo richiamata la definizione di sistema semplice di produzione e consumo presente nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/944); nel caso di uno o più impianti ubicati su edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che siano nella sua disponibilità, l'autoconsumatore può inoltre utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti stessi e consumarla nei punti di prelievo nella sua titolarità.

Inoltre, l'autoconsumatore può vendere l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta, offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore, purché, nel caso non si tratti di un nucleo familiare, tali attività non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale.

Successivamente al comma 2 definisce le condizioni da rispettare affinché più clienti si associno al fine di divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Nello specifico, gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio; ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia come nel caso degli autoconsumatori singoli ovvero possono essere realizzati impianti comuni; la rete di distribuzione è utilizzata per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini in attuazione della Direttiva (UE) 2019/944; l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione, infine dispone che per le imprese private, la partecipazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

Sono pienamente attuate le previsioni di cui all'art. 21 comma 2 della Direttiva riguardo il divieto di imposizione a tali soggetti di oneri e/o tariffe nell'esercizio delle loro attività di autoconsumo/immissione in rete dell'energia, considerato il richiamo alla struttura tariffaria di raccolta di tali tariffe operato dall'articolo 32, comma 2: applicando le tariffe al punto di connessione e non ai consumi dei clienti finali tale struttura consente, appunto, di accumulare energia e consumarla senza una doppia imposizione.

### *Articolo 31 - comunità energetiche rinnovabili*

Al comma 1 definisce i requisiti da rispettare per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili. Nello specifico, l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, la comunità è un soggetto giuridico autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo a soggetti che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti.



Ai fini della definizione dei soggetti che possono esercitare il controllo è prevista una migliore definizione, rispetto alla dizione "autorità locali" utilizzata nella direttiva nella quale vengono incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (d'ora in avanti anche ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per quanto concerne le imprese private, la partecipazione alla comunità non può costituire l'attività commerciale e industriale principale ed infine è specificato che la partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermi restando i soggetti che esercitano i poteri di controllo.

Al comma 2 riporta le relative condizioni operative ai fini della condivisione dell'energia, l'accesso agli incentivi e la possibilità di produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzata all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità. L'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione

#### *Articolo 32 - modalità di interazione con il sistema energetico*

Definisce le modalità di interazione con il sistema energetico per gli autoconsumatori singoli e che agiscono collettivamente e per le comunità di energia rinnovabile e nello specifico: il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, la possibilità di recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, la regolazione dei rapporti tramite un contratto di diritto privato che prevede tra le altre cose l'individuazione di un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa (comma 1);

Al comma 2 specifica che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema.

Al comma 3 prevede l'adozione da parte di ARERA dei provvedimenti necessari al fine di rendere attuative le disposizioni di cui al Titolo 4, Capo I (comma 3).

Infine, al comma 4 specifica che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

#### *Articolo 33 - Monitoraggio e analisi di sistema*

Assegna specifiche attività al GSE e a RSE al fine di garantire un sistema di monitoraggio delle configurazioni realizzate nell'ambito del Titolo 4, Capo I, prevedendo altresì che tali attività siano svolte in coordinamento con la norma di cui all'art. 42-bis del decreto legge 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge n.8/2020 (comma 1)

Prevede inoltre al comma 2 che gli esiti delle attività di monitoraggio siano trasmessi con frequenza annuale al MiTE e ad ARERA.





#### *Articolo 34- Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento*

Introduce disposizioni per la promozione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. In particolare, il GSE ha l'onere di qualificare la rispondenza dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con riferimento all'anno solare precedente. La qualifica è richiesta dai gestori del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, su base volontaria, tramite apposita richiesta al GSE (comma 1).

Dispone inoltre che ARERA preveda una disciplina semplificata che agevoli il distacco da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti qualora il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscano un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile. Tale disciplina deve essere raccordata con il quadro di disposizioni vigenti in materia di allacci e distacchi dalle reti di teleriscaldamento adottata in attuazione dell'articolo 10, comma 17, lettera c) del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analoga possibilità è prevista nei meccanismi di promozione dell'efficienza energetica e del miglioramento della prestazione energetica degli edifici (comma 2).

Infine prevede che la fatturazione dell'energia consumata tramite servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento riporti un maggior numero di informazioni relativamente alle prestazioni energetico-ambientali del sistema stesso. Tale informazione deve altresì essere resa pubblica dal gestore delle reti sul proprio sito internet (comma 3).

#### *Articolo 35 - accelerazione nello sviluppo della rete elettrica*

Al comma 1 prevede specifiche attività per i gestori di rete al fine di garantire un'accelerazione nel potenziamento della rete elettrica per accogliere le quote di produzione crescenti da fonti rinnovabili necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle FER, e nello specifico l'adozione, nella programmazione dello sviluppo di rete, di criteri e modalità predittive della crescita della produzione da fonti rinnovabili sul medio e lungo termine attesa, in modo da programmare e avviare in tempi congrui gli interventi necessari; l'impiego di opportune misure per dotare le aree idonee delle opportune infrastrutture; elaborazione di una pianificazione integrata che individui gli interventi atti a garantire lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici; infine l'elaborazione di una specifica pianificazione integrata e ottimizzata delle reti offshore a cura di TERN in nell'ambito del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale.

Al comma 2 prevede che ARERA provveda ove necessario ad aggiornare i propri provvedimenti in materia per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1.

#### *Articolo 36 - Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi*

Al fine di fornire maggiore certezza nella determinazione dei flussi economici correlati ai regimi di sostegno nel settore elettrico prevede l'adozione da parte di ARERA di uno o più provvedimenti per individuare le modalità con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico. Per la definizione delle discipline sono forniti specifici indirizzi (comma 1).



Al comma 2 definisce che Il Ministro della transizione ecologica, con propri atti, stabilisca le modalità con le quali sono disciplinati i rapporti fra Acquirente Unico S.p.A. e GSE e le modalità di accesso all'infrastruttura informatica del SII, affinché sia garantito un incremento dei livelli di qualità del servizio, nonché una più rapida risposta nell'erogazione degli incentivi.

Infine al comma 3 specifica che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, il GSE continua ad erogare gli incentivi nel settore elettrico secondo la previgente disciplina.

#### *Articolo 37 - Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas*

Prevede al comma 1 l'emanazione di una disciplina da parte di ARERA al fine di definire i criteri in base ai quali l'impresa maggiore di trasporto formula una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete del gas compresa le reti di distribuzione.

Successivamente al comma 2 prevede l'ampliamento all'idrogeno delle condizioni di connessione e accesso attualmente previste per il biometano.

#### *Articolo 38 - Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori*

Delinea un quadro di competenze chiare per l'installazione di elettrolizzatori anche eventualmente connessi ad impianti di generazione FER. Definisce a tal fine quattro casistiche per l'installazione di elettrolizzatori in funzione della collocazione e della potenza sempre nel rispetto degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale.

In particolare, si evidenzia che la disciplina è stata mutuata dall'Articolo 62 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di cui al comma 1 lettere c) e d), il riparto di competenze tra il Ministero e le Regioni e Province Autonome, segue le medesime regole previste per l'autorizzazione degli impianti di produzione connessi all'elettrolizzatore.

#### *Articolo 39 - Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti*

Introduce, al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, l'obbligo per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire al 2030 una quota minima percentuale di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del consumo energetico prevedendo altresì specifici vincoli al fine del raggiungimento della quota stessa (commi 1 e 2).

Al comma 3 prevede la definizione di una specifica disciplina attraverso uno o più decreti (MiTE) recante criteri, condizioni e modalità di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.



Ai fini dei calcoli della quota di cui al comma 1, è previsto il rispetto di specifiche condizioni per i carburanti e i biocarburanti e sono inoltre fornite indicazioni circa la modalità di conteggio della quota rinnovabile oltre ai fattori moltiplicativi (commi da 4 a 6).

Sono definite inoltre le modalità e i criteri da rispettare per il conteggio dell'elettricità fornita nel trasporto stradale (commi da 7 a 9).

Al comma 10 reca disposizioni circa il Comitato tecnico-consultivo biocarburanti istituito dall'articolo 34, comma 3 del d.l. n. 83/2012.

Infine al comma 11 dispone l'abrogazione dell'articolo 33 e dell'allegato I, parti 2 e 5 del decreto legislativo n. 28/2011.

Nella redazione dell'articolo sono stati presi a riferimento le percentuali e le metodologie di calcolo previste nel PNIEC trasmesso alla Commissione il 31 dicembre 2019.

#### *Articolo 40 - Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere*

Disciplina l'utilizzo di tutte le fonti rinnovabili da biomassa prodotte, prevedendo limiti per il loro utilizzo (validi, oltre che nei trasporti, anche nel comparto elettrico/termico). In particolare:

- stabilisce una soglia massima di utilizzo per le materie prime in competizione con il comparto alimentare/mangimistica (c.d. "food/feed");
- prevede l'uscita dalle materie prime che generano un impatto negativo derivante dal "cambio di uso" del suolo di provenienza (olio di palma, soia).

A tale proposito si evidenzia che la recente legislazione europea di settore si propone di incentivare le bioenergie prodotte a partire da scarti e residui, che non sono in competizione con il comparto alimentazione e mangimistica (cd. "food/feed"), sposando in tal modo il principio dell'economia circolare, e contemporaneamente mira a limitare/eliminare l'utilizzo di materie prime che possano comportare emissioni indirette generate dal cambio di uso dei terreni (cd. effetto ILUC: indirect land use change), anche a seguito di deforestazione. Nel 2019 la Commissione ha adottato un primo atto delegato, nel quale l'olio di palma è identificato come coltura ad alto rischio ILUC.

#### *Articolo 41- Altre disposizioni nel settore del trasporto*

Reca ulteriori disposizioni generalmente valide per il settore trasporti e prevede, a valle dell'istituzione della banca dati dell'Unione ai sensi dell'articolo 28, par 2 della direttiva (UE) 2018/2001, la disposizione di una disciplina per renderne note le modalità di partecipazione da parte dei soggetti interessati e delle istituzioni (comma 1).

Al comma 2 si prevedono obblighi di inserimento nella banca dati per gli operatori economico. Al comma 3 si prevedono modalità di aggiornamento dell'Allegato IX in conseguenza degli atti della Commissione. Il comma 4 prevede la segnalazione da parte del MiTE alle autorità competenti degli Stati membri interessati eventuali casi di comportamenti potenzialmente fraudolenti con riferimento



al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 e dei criteri di sostenibilità cui all'articolo 42 (comma 3).

*Articolo 42 - Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa*

Disciplina i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra che tutte le fonti di energia da biomassa, indipendentemente dall'utilizzo finale, devono rispettare per poter accedere ai regimi incentivanti, nonché per poter essere conteggiate ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali. Nello specifico:

- estensione anche ad altri comparti (comparto elettrico a determinate condizioni) di alcuni criteri di sostenibilità già esistenti relativi ai terreni di provenienza delle biomasse;
- previsione di criteri di sostenibilità aggiuntivi riferiti alle biomasse forestali;
- revisione dei valori minimi di risparmio in termini di emissioni di gas ad effetto serra rispetto al combustibile fossile di riferimento.

*Articolo 43- Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra*

Disciplina le modalità di verifica del rispetto dei criteri riportati nei precedenti articoli 42 e 39, dettagliando e integrando il regime attualmente vigente.

In particolare, conferma la possibilità alternativa di aderire al sistema nazionale di certificazione ovvero a un sistema "volontario" approvato dalla Commissione, sono specificate altresì le modalità di verifica indipendente e alcune regole tecniche (ad esempio, sul bilancio di massa).

*Articolo 44 - Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa*

Disciplina, rinviando a quanto previsto negli allegati, le modalità di calcolo dell'entità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra necessarie a comprovare il criterio previsto dell'articolo 42.

*Articolo 45 - Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica*

Introduce modifiche a precedenti discipline al fine di promuovere l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure autorizzative e nello specifico all'art. 57 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120. Tali modifiche tengono conto delle disposizioni adottate in attuazione del DL n. 77 del 2021.

Il secondo comma dell'articolo introduce nuove definizioni all'art. 2, comma 1, del D.lgs. 257/16. In particolare, dopo la lettera e) vengono definiti: Dispositivo di ricarica, Infrastruttura di ricarica, e Stazione di ricarica al fine di unificare le definizioni ed aggiornarle rispetto all'avanzamento tecnologico verificatosi negli ultimi anni e che richiede definizioni più puntuali rispetto a quelle inizialmente previste.



#### *Articolo 46 - Garanzie di origine*

Reca disposizioni circa il rilascio delle garanzie di origine e nello specifico definisce:

- lo scopo delle garanzie di origine (comma 1);
- i compiti del GSE e indicazioni riportate dalla garanzia di origine (comma 2);
- validità della garanzia di origine (comma 3);
- modalità di rilascio (commi 4 e 5);
- valorizzazione economica all'interno attraverso la piattaforma di scambio e rilascio diretto all'acquirente (commi 6 e 7);

Al comma 8 è previsto, tramite apposito provvedimento (MiTE) su proposta di ARERA, l'aggiornamento della disciplina esistente in conformità alle previsioni dei precedenti commi.

Infine, al comma 9 dispone l'abrogazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

#### *Articolo 47 - Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici*

Definisce le modalità di conseguimento della qualifica professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, anche tenendo conto delle disposizioni introdotte dal DL 77/2021.

#### *Articolo 48 - Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni*

Definisce le modalità di aggiornamento della produzione statistica in materia di energia prevedendo altresì l'individuazione di modalità di condivisione di dati e meccanismi gestiti dalle società del gruppo GSE, Ispra ed Enea. Sono altresì definite le modalità di approvazione dell'aggiornamento della metodologia statistica approvata dal MiTE su proposta GSE (commi da 1 a 3)

Successivamente prevede l'aggiornamento e il potenziamento, a cura del GSE, del sistema nazionale di monitoraggio anche attraverso interfacce informatiche (comma 4).

Al comma 5 prevede la realizzazione da parte di GSE di una piattaforma informatica in cui confluiscono i dati di monitoraggio, nonché i dati necessari per attuare quanto disposto all'articolo 4.B.

Prevede specifiche rilevazioni statistiche a cura dell'ISTAT e relazioni annuali da trasmettere al MiTE da parte di AU (commi 6 e7).

Al comma 8 è attribuito ad RSE, nell'ambito delle attività svolte dalla predetta Società, il compito di elaborare e aggiornare con continuità scenari tendenziali e con politiche di sviluppo del sistema energetico nazionale con previsione di trasmissione periodica al MiTE.

Infine al comma 9 è disposta l'abrogazione dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011.



*Articolo 49 - Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano*

Specifica che sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione

*Articolo 50 - Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria*

Reca le disposizioni finali in relazione all'attuazione delle misure previste dal decreto e definisce le modalità di aggiornamento degli allegati.

**ALLEGATI**

*Allegato I*

Reca le procedure di calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 3.

*Allegato II*

Declina le semplificazioni previste dall'articolo 26, aggiornando il regime giuridico per l'autorizzazione degli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili ed efficienza energetica negli edifici. In particolare per le diverse tipologie di impianto l'allegato specifica le caratteristiche degli interventi che possono essere effettuati senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo, ovvero le caratteristiche degli interventi che possono essere eseguiti previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato, utilizzando il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensivo dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste.

*Allegato III*

Reca disposizioni tecniche per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 27. In particolare definisce l'entità dell'obbligo di integrazione della produzione di energia rinnovabile negli edifici, con riferimento all'energia elettrica e quella destinata a coprire i consumi per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. L'allegato dispone inoltre che gli obblighi in capo agli edifici pubblici siano incrementati del 10%.

Definisce inoltre le caratteristiche tecniche degli impianti atti ad adempiere agli obblighi, nonché l'applicazione dei casi di impossibilità tecnica, con specifico riferimento alla possibilità di provvedere a realizzare interventi che riducano il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile dell'edificio (sia per mezzo dell'integrazione delle energie rinnovabili che per mezzo di interventi di efficienza energetica).

*Allegato IV*

Definisce un quadro comune dei requisiti tecnici minimi che devono rispettare gli impianti a fonti rinnovabili destinati al riscaldamento e al raffrescamento, differenziando per impianti che accedono a incentivi o che non vi accedono, nonché per tipologia di impianto.



### *Allegato V*

Reca le caratteristiche da rispettare per la definizione dei programmi di formazione e riconoscimento del fornitore di formazione per la qualificazione professionale degli installatori.

### *Allegato VI*

Reca il contenuto energetico dei combustibili e in particolare dei:

- combustibili da biomassa e/o operazioni di lavorazione della biomassa;
- combustibili rinnovabili che possono essere prodotti a partire da diverse fonti rinnovabili, compresa la biomassa;
- combustibili fossili.

### *Allegato VII*

Reca regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento nello specifico riportando:

- A. valori tipici e standard dei biocarburanti se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione d'uso dei terreni;
- B. stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al 2016 se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione d'uso dei terreni;
- C. metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra;
- D. valori standard disaggregati per i biocarburanti e i bioliquidi;
- E. stima dei valori standard disaggregati per i futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato o presenti sul mercato solo in quantità trascurabili al 2016.

### *Allegato VIII*

Reca regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento nello specifico riportando:

- A. valori tipici e standard delle riduzioni dei gas a effetto serra per i combustibili da biomassa se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione d'uso dei terreni;
- B. metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra;
- C. valori standard disaggregati per i combustibili da biomassa;
- D. totale dei valori tipici e standard per le filiere del combustibile da biomassa.

### *Allegato IX*

Reca l'elenco delle materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, è considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 6, lettera a). e delle materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, è limitato ai sensi del comma 2 lettera b) e può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 6, lettera a).




SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 11-12-2018 N. 2018/2001/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, PUBBLICATA NELLA G.U.U.E. 21 DICEMBRE 2018, N. L 328.

## RELAZIONE TECNICA

### **1. Inquadramento generale**

Il decreto legislativo in esame si inserisce nella più ampia strategia europea di decarbonizzazione, con l'obiettivo di innescare anche in Italia il cd "Green Deal". Il provvedimento, quindi, in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'energia e il clima introduce un set di misure e strumenti da cui è atteso un effetto ampiamente espansivo sull'economia del Paese e, dunque, sul bilancio dello Stato.

Una quantificazione numerica di tale effetto complessivo è rilevabile facendo riferimento al quadro degli **investimenti cumulati aggiuntivi** nel periodo 2017-2030, come risultanti dalle elaborazioni scenariali svolte con il modello Times-Italia e riportate nel PNIEC adottato dall'Italia e approvato dalla Commissione Europea. Dal confronto dello scenario che attua le politiche e misure complessivamente previste nel Piano con quello cd "base" (ovvero in assenza di nuove politiche settoriali attive), sono stati rilevati dal modello gli investimenti aggiuntivi attivati nel periodo 2017-2030, stimati in circa **187 miliardi di euro**.



*Figura 1: investimenti aggiuntivi cumulati sul periodo 2017-2030 attivati dall'attuazione delle politiche e misure del PNIEC rispetto allo scenario base- miliardi di Euro  
(Fonte: PNIEC- scenario Times Italia)*

Come rilevabile dalla figura 1, i nuovi investimenti riguardano in maniera differenziata i diversi settori dell'economia e sono effetto dell'azione complessiva delle diverse misure previste dal PNIEC





nei settori delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, dei trasporti, della sicurezza del sistema energetico, delle politiche ambientali specifici per la riduzione delle emissioni di CO2.

Si rileva che tali stime, condotte a gennaio 2020 non includevano l'ulteriore effetto acceleratorio derivante dall'attuazione delle misure previste dal PNRR, che, nello schema di decreto legislativo in esame, si integrano sinergicamente nelle misure settoriali già presenti, per rafforzarne in maniera strutturale gli effetti.

A fronte di tali effetti positivi sugli investimenti e dunque, sulle correlate maggiori entrate per il bilancio dello Stato, con riferimento alle misure contenute nel decreto legislativo in esame va rilevato, in via generale, che le misure in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché quelle in materia regolamentare, hanno un effetto positivo in termini di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, mentre le misure e gli strumenti economici non incidono sul bilancio dello Stato, trovando principalmente copertura sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

In merito agli effetti sulle tariffe dell'energia, sebbene non direttamente rilevanti sul bilancio dello Stato, va rilevata, in via generale, la sostenibilità complessiva del provvedimento sui consumatori: grazie alla fuoriuscita degli impianti in esercizio dai meccanismi di incentivazioni passati, maggiormente onerosi, e alla contemporanea disponibilità di tecnologie rinnovabili a costi maggiormente competitivi, non sono attesi significativi incrementi nel breve periodo, con una riduzione dei costi di incentivazione sulle tariffe dell'energia attesa nel medio lungo-periodo. Il decreto legislativo in esame introduce, inoltre, un'ulteriore leva di calmierazione dei prezzi, destinando una parte dei proventi delle aste di CO2 a copertura dei costi degli incentivi tariffari (si vede il dettaglio nel seguito).

## **2. Analisi di dettaglio dell'articolato.**

Nello specifico delle singole previsioni, gli articoli 1, 2 e 3 non determinano impatti finanziari in quanto a connotazione prettamente programmatica. In particolare, le citate disposizioni definiscono rispettivamente le finalità di accelerazione del percorso di crescita sostenibile dell'Italia, con particolare riguardo al settore dell'energia da fonti rinnovabili, l'integrazione del quadro delle definizioni di settore funzionali all'adeguamento alle disposizioni comunitarie, gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

Anche l'articolo 4 assume connotazione programmatica, nel dettare i principi generali in tema di rivisitazione dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione e, in quanto tale, non reca impatti sul bilancio dello Stato.

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano nel dettaglio i meccanismi di incentivazione, i meccanismi di asta al ribasso, ed infine le tariffe per piccoli impianti: in relazione alle citate disposizioni non sono da rilevarsi impatti sulla finanza pubblica posto che i relativi oneri trovano copertura nelle tariffe del servizio elettrico applicate ai clienti finali. Va rilevato, oltre quanto già detto al precedente paragrafo sulla sostenibilità generale dei costi in bolletta, che gli strumenti descritti, se pur introducendo novità in termini di semplificazione e stabilità per favorire gli investimenti, costituiscono prosecuzione di strumenti attualmente vigenti, adottati in attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Va rilevato, infine, che la copertura dei costi delle attività del GSE, per questi come per gli altri meccanismi previsti nel seguito, è garantita da oneri istruttori posti a carico degli operatori, ai sensi



dell'articolo 25 del decreto legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Analoghe considerazioni a quelle appena svolte, valgono riguardo all'**articolo 8** che, nello specifico, disciplina i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili.

Riguardo all'**articolo 9**, non sono da rilevarsi impatti sulla finanza pubblica: tale disposizione reca la definizione di modalità e tempistiche per il passaggio dai vecchi ai nuovi meccanismi di incentivazione.

L'**articolo 10** disciplina la promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili. L'articolo, anche in questo caso, modifica un meccanismo in essere, ovvero il conto termico, per orientarne l'ambito di applicazione anche ai grandi impianti di produzione di energia termica, nonché alle energy community. In tal senso, non sono quindi previsti effetti sul bilancio dello Stato né sulle tariffe del gas naturale.

L'**articolo 11** detta al comma 1 disposizioni di dettaglio per l'imputazione delle produzioni di massa in impianti di produzione mista biogas/biometano e non ha effetti sul bilancio dello Stato. Al comma 2 reca proroga del meccanismo di ritiro del biometano nell'ambito del meccanismo dei CIC (certificati di immissione in consumo), meccanismo che non incide sul bilancio dello Stato, poiché impone un obbligo sui soggetti che immettono in consumo combustibili tradizionali.

L'**articolo 12** detta disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio di sistema in relazione alle quali non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli **articoli 13 e 14** recano disposizioni volte a dettare, rispettivamente, i principi generali e i criteri specifici per il coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali previsti dal presente decreto legislativo al fine di ottimizzarne il funzionamento. L'effetto atteso è quello di una riduzione dei costi per il bilancio dello Stato, in quanto le disposizioni introdotte consentono di ridurre i costi istruttori e amministrativi di gestione delle misure del PNRR, oltreché i tempi: si prevede infatti che, nei casi in cui il soggetto richiedente presenti contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria e alle misure del PNRR, la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti possa essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria.

L'**articolo 15** dispone l'impiego di una quota dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, con un effetto positivo per i consumatori di energia elettrica che potrebbero risentire negativamente delle dinamiche di aumento del prezzo della CO2 sui prezzi praticati nel mercato elettrico. A riguardo, come noto, i proventi delle aste delle quote CO2 sono raccolti dal GSE, in quanto soggetto responsabile del collocamento delle quote stesse, e da quest'ultimo trasferiti con cadenza indicata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato (art. 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47).

I proventi sono quindi versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati dal MEF. La legge prevede che il 50% delle risorse sia destinato al "fondo ammortamento dei titoli di Stato", mentre il rimanente 50% è suddiviso e assegnato nella misura del 70% all'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% all'ex Ministero dello sviluppo economico, con il vincolo di destinarlo a finanziare interventi di promozione della decarbonizzazione, dell'efficienza



energetica e dello sviluppo sostenibile. A seguito della riorganizzazione delle competenze dei Ministeri, il 50% dei proventi complessivi sarà destinato al Ministero della transizione ecologica, mantenendo il vincolo di utilizzo delle risorse per progetti energetico-ambientali.

La legge prevede inoltre che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste eccedente il valore di 1 miliardo di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di compensazione per le imprese soggette a carbon leakage indiretto nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone.

L'articolo 16 disciplina i progetti comuni e i trasferimenti statistici con altri Stati membri. La norma non ha impatti sul bilancio dello Stato. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia, la copertura dei relativi costi è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea, i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attribuiti direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030.

L'articolo 17 disciplina i progetti comuni con Paesi terzi e non determina impatti sulla finanza pubblica.

L'articolo 18 detta i principi generali in materia di semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 19 al comma 1 dispone, in attuazione della Direttiva, l'introduzione di sportelli unici a favore dei richiedenti le autorizzazioni per impianti a fonti rinnovabili. Per tali istanze sono utilizzati gli sportelli unici già previsti a legislazione vigente, dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: in particolare, lo sportello unico per l'edilizia e lo sportello unico per le attività produttive. Allo sportello unico per l'edilizia verranno trattate le istanze per i piccoli impianti integrati negli edifici, mentre per gli impianti più grandi, in numero più contenuto, si ricorrerà al SUAP rientrando queste ultime fra le tipologie di attività produttive per la produzione di energia elettrica. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, di attività istituzionali e fronteggiabili senza ulteriori finanziamenti per gli sportelli in questione, attuando al contempo un'operazione di razionalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa. Le attività, dunque, sono esse svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Gli articoli 20, 21 e 22 recano rispettivamente la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la realizzazione presso il GSE di una piattaforma digitale in cui confluiscono i dati di monitoraggio previsti dall'articolo 48 e quelli necessari per la caratterizzazione delle aree idonee. I costi correlati, sono coperti, trattandosi di attività che presentano costi aggiuntivi e che esulano dal perimetro delle ordinarie attività istituzionali attribuite al GSE, tramite il ricorso a quota parte dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale, che sarà opportunamente rimodulato, in modo tale da coprire il costo effettivo dei servizi resi.



L'articolo 23 detta una disciplina specifica in materia di impianti off-shore, riguardo sia alle procedure autorizzative che alla individuazione delle aree idonee, in relazione alla quale non si rilevano impatti finanziari sul bilancio dello Stato.

L'articolo 24 interviene in materia di semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano e non ha parimenti impatto sul bilancio dello Stato.

L'articolo 25 non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto volto ad introdurre semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici

L'articoli 26, comma 1, nel disciplinare, l'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica dei nuovi edifici non modifica, ai fini degli impatti sul bilancio dello Stato, l'attuale disciplina prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2011, che già prevede tale obbligo, anche per gli edifici pubblici nuovi o soggetti a ristrutturazioni importanti. Dall'introduzione di elementi di aggiornamento tecnico e maggior flessibilità per l'adempimento dell'obbligo (apportati dal testo in esame) sono attesi invece minori costi e un aumento dell'efficienza degli interventi. Per quello che riguarda, invece, il comma 2, la disposizione è innovativa, in quanto introduce un obbligo da ottemperare entro il 31 dicembre 2027 anche per edifici esistenti di grandi dimensioni (superficie superiore a 10.000 metri quadrati) riconducibili al settore terziario (Uffici, ospedali ed edifici commerciali). A riguardo, si è scelto un segmento di edifici per cui è già oggi tipicamente verificata la forte convenienza dell'intervento di integrazione delle fonti rinnovabili in rapporto ai volumi e ai consumi specifici delle utenze. Nei prossimi anni, inoltre, è atteso un ulteriore miglioramento dei costi delle tecnologie. Dunque, qualora l'obbligo dovesse applicarsi ad edifici pubblici non ancora provvisti di impianti a fonti rinnovabili, considerata la forte convenienza, l'intervento potrà agevolmente essere realizzato tramite strumenti che consentano di non gravare sul bilancio dello Stato, facendo ricorso, ad esempio, a contratti di partenariato standard (come quello approvato con la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021).

L'articolo 27, nel disciplinare, l'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, non determina impatti sul bilancio dello Stato.

L'articolo 28 regola gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Gli articoli da 30 a 33 disciplinano le configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili. Le attività svolte da RSE e GSE ai sensi dell'articolo 33 rientrano nelle attività ordinarie svolte dai predetti enti. Non sono da rilevarsi, dunque, impatti sulla finanza pubblica.

L'articolo 34 disciplina i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e non determina impatti sul bilancio dello Stato.

L'articolo 35 dispone una serie di misure finalizzate a garantire un'accelerazione nel potenziamento della rete elettrica per accogliere le quote di produzione crescenti da fonti rinnovabili. La norma non determina effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

L'articolo 36 detta disposizioni volte a regolamentare il sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi. Non si rilevano impatti sulla finanza pubblica.



L'articolo 37 interviene in materia di ottimizzazione delle interconnessioni alla rete gas e non comporta effetti finanziari sul bilancio dello Stato

L'articolo 38, nel dettare misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Gli articoli da 39 a 44 dettano disposizioni specifiche in materia di energia rinnovabile nel settore dei trasporti e di criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Le norme in questione non recano impatti sulla finanza pubblica.

L'articolo 45 introduce misure di semplificazione in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. La norma non determina impatti sulla finanza pubblica.

L'articolo 46 disciplina le garanzie di origine senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 47, infine, detta una rivisitazione della disciplina in tema di sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici, escludendo che eventuali maggiori oneri impattino sul bilancio dello Stato. Al riguardo, si prevede che gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione ivi disciplinate siano posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.

L'articolo 48 reca disposizioni in materia di monitoraggio e attuazione del PNIEC. I costi dell'architettura informatica e dell'attività strumentale straordinaria rispetto alle funzioni svolte dagli enti interessati, sono coperti, trattandosi di attività che presentano costi aggiuntivi e che esulano dal perimetro delle ordinarie attività istituzionali attribuite al GSE, tramite il ricorso a quota parte dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale, che sarà opportunamente rimodulato, in modo tale da coprire il costo effettivo dei servizi resi.

L'articolo 49 reca disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 50 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


lto

POSITIVO

NEGATIVO

Il Presidente Generale del Consiglio

6 AGO. 2021



## **ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, PUBBLICATA NELLA G.U.U.E. 21 DICEMBRE 2018, N. L 328.**

### **PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 -legge di delegazione europea 2019-2020 -conferisce al Governo la delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001, che promuove l'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Ai sensi dell'art. 31 Legge 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, ossia entro l'8 agosto 2021.

La Direttiva (UE) 2018/2001 promuove il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili che rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Tale obiettivo europeo è perseguito nell'ambito della più ampia strategia del "Green Deal", ovvero l'insieme delle politiche e delle azioni volte a raggiungere la neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050, garantendo che la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse.

In quest'ottica, l'Italia, che condivide appieno l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia, ha redatto il proprio "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima" (nel seguito anche PNIEC) per delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi al 2030, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, e trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019.

Il presente decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 trova quindi al suo interno l'attuazione delle misure e degli strumenti delineati nel PNIEC, fermo restando che nell'attuazione degli stessi si terrà conto della modifica della legge europea sul clima, con la quale si è stabilito, per l'Unione europea, un obiettivo europeo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, rispetto al 40% attuale.

Il termine di recepimento per la Direttiva è scaduto il 30 giugno 2021, data entro la quale gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla Direttiva stessa, per poi informarne immediatamente la Commissione. A seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell'Italia, il 26 luglio scorso la Commissione ha aperto la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266.

Tale ritardo è dovuto principalmente a tre ordini di ragioni: i lavori per la redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'istituzione nel marzo scorso del nuovo Ministero della transizione ecologica che ha avuto alcuni riflessi sull'organizzazione dei lavori, l'approvazione della legge di delegazione europea avvenuta solo nello scorso mese di aprile e, infine, la contemporanea attività legislativa su alcuni temi trattati nella Direttiva 2018/2001 che ha trovato la sua conclusione

nell'adozione della recentissima legge 29 luglio 2021, n. 108, con cui è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021.

Alla luce di quanto sopra specificato, l'intervento normativo in esame, pienamente coerente con il programma di Governo, si rende necessario al fine di garantire la corretta e completa attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001.

## *2) Analisi del quadro normativo nazionale*

La disciplina nazionale in materia è contenuta nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”, rispetto al quale l'intervento normativo in oggetto apporta le opportune e necessarie modifiche per il corretto e integrale recepimento della Direttiva.

È stata effettuata un'attenta analisi del quadro normativo nazionale di riferimento per l'individuazione delle ulteriori disposizioni sulle quali era necessario operare un intervento, a valle della quale è emersa la necessità di apportare una modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come meglio illustrato di seguito.

## *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.*

Per dare attuazione a quanto richiesto dal provvedimento UE richiamato, il presente decreto legislativo, conformemente ai criteri di delega previsti all'art. 5 della Legge 53/2021, ha introdotto modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387.

Le modifiche introdotte riguardano, in particolare, i Titoli del d.lgs. 28/2011 indicati tra parentesi:

- ridefinizione degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili (Titolo I);
- riordino e potenziamento dei regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili nonché per il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale (di cui al Titolo V);
- progetti comuni e trasferimenti statistici (di cui al Titolo VI);
- semplificazioni dei procedimenti autorizzativi e amministrativi per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile, nonché interventi sulla regolamentazione tecnica e obblighi (Titolo II);
- energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa (Titolo V, capo IV);
- informazione, formazione, (Titolo III) e garanzie di origine (Art. 34).

Infine, sono disciplinate le modalità per il raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazione dell'articolo 24 del d.lgs. 28/2011, al fine di garantire continuità nell'erogazione degli incentivi.

Riguardo il d.lgs. 387/2003, si evidenzia la modifica dell'art. 12, comma 3, ultimo periodo, attesa la necessità di disciplinare le procedure autorizzative per impianti off-shore a seguito del trasferimento di competenze dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al Ministero della

transizione ecologica di cui al decreto legge 1 marzo 2021 n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”. Sono state altresì disciplinate le modalità per individuare le aree idonee per l’installazione di tali impianti in adempimento all’art. 5, comma 1 lett. q) della Legge Delega 53/2021.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali

5) *Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia di cui è chiamato a determinare i principi fondamentali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga attualmente all’esame del Parlamento. Per completezza si segnala la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

1) *Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.*

Il provvedimento risulta compatibile con l’ordinamento comunitario, posto che verte sul recepimento di una Direttiva dell’Unione europea.



*2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

In merito al mancato recepimento della direttiva 2018/2001/UE è stata inviata dalla Commissione europea una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

*3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

*4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

*5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

*6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il provvedimento in esame, introduce le seguenti definizioni al fine di dare compiuta e completa attuazione alla Direttiva:

- “energia dell'ambiente”: sostituisce, ampliandola, la definizione di energia aerotermica e idrotermica, per renderla più in linea con le indicazioni della Direttiva;
- “obbligo in materia di energie rinnovabili”;
- “revisione della potenza dell'impianto” o “repowering”;
- “mix energetico residuale”;
- “autoconsumatore e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”;
- “comunità di energia rinnovabile” o “comunità energetica rinnovabile”;
- “energia condivisa”;
- “accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili”;
- “scambi tra pari di energia rinnovabile”;
- “area idonea”;
- “biomassa agricola, biomassa forestale, combustibili da biomassa”;

- “zona di approvvigionamento”;
- “rigenerazione forestale”;
- “carburanti derivati da carbonio riciclato”;
- “colture alimentari e foraggere”.

L'introduzione di queste definizioni è resa necessaria per poter disciplinare tutte le tematiche, misure e strumenti, introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/2001.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Le norme richiamate sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

Per completezza di informazione si elencano le abrogazioni espresse dei seguenti articoli del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28:

- articolo 7, in relazione alle semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici;
- articolo 10 e allegato 2, riguardo le specifiche tecniche propedeutiche all'accesso agli incentivi statali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- articolo 11 e allegato 3, relativamente all'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
- articolo 21, relativamente agli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano
- articolo 33 e allegato I, parti 2 e 5 sull'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti
- articolo 34 relativamente alle garanzie di origine
- articolo 35, riguardante progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri
- articoli 36 e 37, relativamente ai progetti comuni con Paesi terzi
- articolo 38 riguardante i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa
- articolo 39 relativamente alla verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
- articolo 40, riguardo il monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni

5) *Individuazione di definizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo, sono previsti interventi in normativa secondaria da parte delle Amministrazioni competenti la cui tempistica prevista viene considerata congrua.

In particolare:

- Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo:
  - (uno o più) Decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e la Conferenza unificata per definire le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione dei meccanismi di asta al ribasso e delle tariffe per piccoli impianti (Articolo 6 e 7);
  - Decreto del Ministero della Transizione Ecologica per l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili (Articolo 8)
  - Decreto del Ministro della transizione ecologica sentita la Conferenza unificata per la disciplina degli incentivi per la promozione dell'utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili (Articolo 10)
  - Decreto del Ministro della transizione ecologica per la disciplina degli incentivi in materia di biogas, produzione di biometano e combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica (Art. 11)
  - Decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia le reti e l'ambiente, che definisce le modalità del versamento di una quota dei proventi delle aste della CO2 ai pertinenti conti di gestione, istituiti presso la CSEA, destinati alla copertura degli oneri per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica (Art. 15)
  - Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della transizione digitale, sentita la Conferenza unificata che istituisce lo Sportello Unico Digitale per le Energie Rinnovabili (SUDER) (Art. 19)
  - (con uno o più) Decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata per stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi

una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (Art. 20)

- Decreto del Ministero della transizione ecologica che regola le modalità di funzionamento della piattaforma digitale realizzata presso il GSE, per garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse (Art. 21)
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di adozione del Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di energia da fonti rinnovabili (Art. 23)
- Adeguamento degli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali alle disposizioni in materia di obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici (Art. 26)
- Provvedimento del Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A., realizza una bacheca informatica, con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (Art. 28)
- Delibera di ARERA, che integra le linee guida in materia di gruppi di acquisto di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 in modo da promuovere, fra le diverse modalità, anche l'approvvigionamento mediante contratti di lungo termine, anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata assistenza informativa (Art. 28)
- (con uno o più) Decreti del Ministro per la transizione ecologica definisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione, tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione in consumo, per il raggiungimento degli obiettivi in materia di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Si provvede, altresì, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, nonché all'eventuale integrazione degli elenchi di cui all'art. 39 comma 1 lettere a) e b) (Art. 39)
- Decreto di aggiornamento del decreto ministeriale 14 novembre 2019 (Art. 42)
- L'ARERA, definisce misure tariffarie applicabili a punti di prelievo di energia elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (Art. 45)

- Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo:

- La Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – Consip S.p.A. definisce, con il supporto del GSE, uno o più strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo per la compravendita di energia elettrica di lungo termine.
- Decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, definisce modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento della garanzia di origine da fonti rinnovabili e quanto altro stabilito dall'art. 46 del decreto;

- Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo:

- Decreto del Ministro della transizione ecologica per la disciplina delle modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR indicate nell'art. 14 del testo del provvedimento, per assicurare il necessario coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali previsti (art. 14)
  - Decreto del Ministero della Transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, per l'adozione delle linee guida per lo svolgimento dei procedimenti connessi agli impianti off-shore (art. 23)
  - Delibera ARERA modalità di interazione con il sistema energetico delle configurazioni di cui ai commi 30 e 31 del Decreto (Art. 32)
  - Linee guida adottate con decreto direttoriale del Ministero per la transizione ecologica su proposta dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito anche: ISPRA) relativo ai piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo (nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli) (art. 42)
- Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo:
- ARERA definisce i criteri in base ai quali l'impresa maggiore di trasporto formula una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni di detti impianti di biometano sulla rete del gas compresa le reti di distribuzione (art. 37)

Infine:

- entro 180 giorni dall'adozione degli atti delegati della Commissione Europea in materia
- Decreto del Ministero per la transizione ecologica, con riferimento alle norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere è prevista l'adozione - - per individuare la traiettoria di decrescita lineare del limite di riferimento fino all'azzeramento entro il 31 dicembre 2030. (art. 40)
- entro 180 giorni dall'istituzione della banca dati dell'Unione europea per la tracciabilità di carburanti liquidi e gassosi per il trasporto di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001
- Decreto del Ministero della transizione ecologica, che stabilisce le modalità di partecipazione alla banca dati da parte delle istituzioni nazionali e dei soggetti interessati. In particolare, sono previste adeguate forme e procedure di controllo della veridicità delle informazioni inserite nella banca dati dai soggetti privati, nonché adeguati strumenti di segnalazione delle irregolarità e dei dati non corrispondenti al vero (art. 41)

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici allineati alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Non è stato necessario utilizzare dati statistici ISTAT.

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati dalle società vigilate GSE SpA, RSE SpA.

## RELAZIONE AIR

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2018/2001/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2018, SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI"

**Amministrazione proponente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della transizione ecologica di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dello Sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della cultura, delle politiche agricole alimentari e forestali e della Pubblica amministrazione

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

### Sintesi dell'Air e principali conclusioni

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è finalizzato a dare attuazione alla Direttiva (UE) 2018/2001 (di seguito anche Direttiva) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5 della Legge 22 aprile 2021, n. 53 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020".

Ai sensi dell'art. 31 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge di delegazione europea, ovvero, nel caso di specie entro l'8 agosto 2021.

L'obiettivo perseguito dalla Direttiva è la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione insieme alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza energetica. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030. L'obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione, a cui ciascuno Stato membro deve contribuire, figura tra gli elementi di importanza fondamentale per la politica energetica e ambientale dell'Unione stessa. Altri elementi contenuti nel quadro della Direttiva, sono ad esempio: lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili e lo sviluppo di carburanti per il trasporto da fonti energetiche rinnovabili.

L'Italia è pienamente coinvolta nel processo di transizione energetica voluto dall'Unione Europea e, in adempimento al Regolamento 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ha redatto il proprio Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito anche PNIEC) trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, per delineare il mix di soluzioni e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Il PNIEC è stato oggetto di una apposita consultazione pubblica ed è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, consentendo quindi di ottenere un ottimo grado di condivisione generale sulle misure e sugli strumenti che poi sono stati definiti nel decreto legislativo oggetto di esame che reca modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, il provvedimento in esame definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari. Particolare attenzione è dedicata alle procedure di concessione delle autorizzazioni e degli incentivi, nonché all'introduzione di nuove configurazioni quali, le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente. Tutte le misure e gli strumenti previsti sono ispirati a criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza. I diversi strumenti settoriali previsti, inoltre, guardano in maniera sinergica alle risorse stanziare dal PNRR, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile del sistema produttivo in coerenza con lo scenario energetico e ambientale di medio e lungo termine.

Le opzioni prescelte consentono un corretto recepimento della Direttiva nell'ordinamento nazionale, secondo i criteri disposti dalla Legge Delega.

Gli impatti economici, sociali e ambientali sono significativi e positivi, in quanto nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, vengono stimolati gli investimenti e l'innovazione con impatti sulla crescita del prodotto interno lordo, l'occupazione e lo sviluppo tecnologico del Paese, tenendo in debito conto gli impatti paesaggistico e ambientale. Avviare questo processo virtuoso, attraverso l'utilizzo sostenibile delle risorse, significa stimolare l'occupazione, la competitività delle imprese ivi comprese le PMI, abbattere nel medio termine i costi dell'energia e promuovere al contempo la partecipazione attiva dei cittadini.

L'AIR è stata redatta dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento energia e clima – Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

## **1. Contesto e problemi da affrontare**

Fin dalla sottoscrizione del **Protocollo di Kyoto**, l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati in un percorso finalizzato alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso l'adozione di politiche e misure comunitarie e nazionali di decarbonizzazione dell'economia.

Percorso confermato durante la XXI Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro per la lotta contro i cambiamenti climatici, svoltasi a Parigi nel 2015, che con decisione 1/CP21 ha adottato l'**Accordo di Parigi**. L'Accordo stabilisce la necessità del contenimento dell'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C, rispetto ai livelli preindustriali.



L'Italia ha firmato l'accordo il 22 aprile 2016 e lo ha ratificato l'11 novembre 2016. L'Accordo, che è entrato in vigore il 4 Novembre 2016, è stato ratificato, alla data di stesura del presente documento, da 184 delle 197 Parti della Convenzione Quadro.

A livello comunitario, con il Consiglio europeo di marzo 2007 per la prima volta è stato previsto un approccio integrato tra politiche energetiche e per la lotta ai cambiamenti climatici, con il **Pacchetto Clima-Energia 2020**.

Gli obiettivi del Pacchetto, alcuni dei quali vincolanti, sono stati recepiti nelle legislazioni nazionali degli Stati membri a partire dal 2009. Tra gli obiettivi vincolanti, l'Italia ha un target di riduzione delle emissioni di gas serra per i settori non regolati dalla Direttiva ETS del 13% entro il 2020 rispetto ai livelli del 2005. Per quanto riguarda la promozione delle fonti di energia rinnovabile l'Italia ha l'obiettivo di raggiungere nel 2020 una quota pari al 17% di energia da rinnovabili nei Consumi Finali Lordi di energia e un sotto-obiettivo pari al 10% di energia da rinnovabili nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti.

Nel 2017 i Consumi Finali Lordi complessivi di energia (ovvero la grandezza introdotta dalla Direttiva 2009/28/CE ai fini del monitoraggio dei target UE sulle FER) in Italia si sono attestati intorno a 120 Mtep e quelli di energia da FER intorno a 22 Mtep: la quota dei consumi coperta da FER si attesta dunque al 18,3%, valore superiore al target assegnato all'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020.

Per quanto riguarda il settore elettrico, nel 2017 il 35% circa della produzione lorda nazionale proviene da FER; la fonte rinnovabile che nel 2017 ha fornito il contributo più importante alla produzione elettrica effettiva è quella idraulica (35% della produzione elettrica complessiva da FER), seguita dalla fonte solare (23%), dalle bioenergie (19%), dalla fonte eolica (17%) e da quella geotermica (6%).

Nel settore termico proviene da fonti rinnovabili poco meno del 20% dei consumi energetici complessivi. In particolare, nel 2017 sono stati consumati circa 11,2 Mtep di energia da FER, di cui circa 10,3 Mtep in modo diretto (attraverso caldaie individuali, stufe, camini, pannelli solari, pompe di calore, impianti di sfruttamento del calore geotermico) e circa 0,9 Mtep sotto forma di consumi di calore derivato (ad esempio attraverso sistemi di teleriscaldamento alimentati da biomasse). La fonte rinnovabile più utilizzata nel 2017 per i consumi termici è la biomassa solida (circa 7,9 Mtep), utilizzata soprattutto nel settore domestico in forma di legna da ardere e pellet. Assumono grande rilievo anche le pompe di calore (2,65 Mtep), mentre sono ancora limitati i contributi dei bioliquidi, del biogas, della fonte geotermica e di quella solare.

Per quanto riguarda il settore trasporti, nel 2017 sono stati immessi in consumo circa 1,2 mln di tonnellate di biocarburanti (contenuto energetico pari a 1,06 Mtep), in larga parte costituiti da biodiesel.

Si conferma il buon livello di efficienza energetica del nostro Paese: nel 2016 l'indice ODEX per l'intera economia italiana, pari a 92,7, ha confermato i miglioramenti registrati a partire dall'anno 2005 (anno di riferimento 2000 posto pari a 100).

I consumi finali di energia (esclusi gli usi non energetici) nel 2016 sono stati pari a 115,9 Mtep (fonte bilanci energetici Eurostat), in lieve diminuzione rispetto al 2015 (-0,3%). Il settore trasporti ha

ribadito il calo degli ultimi anni, assestandosi su un consumo di 39,1 Mtep (-1,1%); il consumo del settore residenziale è stato pari a 32,2 Mtep (-1,0% rispetto al 2015). In controtendenza, invece, i settori servizi e industria, che hanno registrato incrementi dei consumi pari rispettivamente a +0,3% e +1,4%, determinati principalmente dalla dinamica dell'attività economica.

Nel 2016 l'intensità energetica primaria dell'Italia è stata pari a 107,8 tep/mln€2005; il calo rispetto al 2015 (-1,8%) è determinato dalla riduzione dei consumi primari a fronte della crescita del PIL; in generale, nel 2016 l'Italia ha mostrato una riduzione dell'intensità energetica tra le più importanti dell'Unione europea.

La progressiva incidenza delle FER e la riduzione dell'intensità energetica hanno contribuito, negli ultimi anni, alla riduzione della dipendenza del nostro Paese dalle fonti di approvvigionamento estere; la quota di fabbisogno energetico nazionale soddisfatta da importazioni nette rimane elevata (pari al 77,7%) ma più bassa di circa 5 punti percentuali rispetto al 2010.

Nel 2017 riprende a crescere, dopo un decennio di riduzione quasi continua, la domanda di energia primaria (+1,5% rispetto al 2016); questa è soddisfatta sempre meno dal petrolio (che comunque rappresenta un terzo del totale), dai combustibili solidi (al 6,1%) e dall'energia elettrica importata (al 4,9%). Cresce invece il contributo del gas (al 36,2%) e si conferma quello delle fonti rinnovabili (pari a poco meno di un quinto).

Il cammino dell'Italia verso la sostenibilità oltre il 2020 seguirà il solco tracciato dalla **Strategia per un'Unione dell'energia** - basata sulle cinque dimensioni: decarbonizzazione (incluse le rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato dell'energia completamente integrato, ricerca, innovazione e competitività - e dal nuovo **Quadro per l'energia e il clima 2030** approvato dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 e successivi provvedimenti attuativi.

Alla luce del contesto, in vista del 2030 e della roadmap al 2050, l'Italia sta compiendo uno sforzo per dotarsi di strumenti di pianificazione finalizzati all'identificazione di obiettivi, politiche e misure coerenti con il quadro europeo e funzionali a migliorare la sostenibilità ambientale, la sicurezza e l'accessibilità dei costi dell'energia.

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 10 novembre 2017 è stata adottata la nuova **Strategia Energetica Nazionale (SEN)**, che, come dichiarato dai Ministri che l'hanno approvata, costitutiva non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per la preparazione del Piano integrato per l'energia e il clima (PNIEC), utile per l'istruttoria tecnica di base e per la consultazione svolta.

Oltre alla Strategia Energetica Nazionale, vari sono i documenti di rilievo che disegnano a livello nazionale un contesto favorevole all'adozione del PNIEC: di seguito se ne citano alcuni.

L'adozione nel 2013 della "**Strategia europea di Adattamento al Cambiamento Climatico**" ha dato l'impulso ai Paesi europei a dotarsi di una Strategia nazionale in materia. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 giugno 2015 è stata approvata la **Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici** con l'obiettivo di definire come affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, comprese le variazioni climatiche e gli eventi meteo-climatici estremi e individuare un set di azioni e indirizzi finalizzati a: ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute e il benessere e i beni della popolazione, preservare il

patrimonio naturale, mantenere o migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici.

Il 7 dicembre 2017 è stato approvato il documento **“Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento di inquadramento e posizionamento strategico”** elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il documento ha l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonché di definire il posizionamento strategico dell'Italia sul tema, in continuità con gli impegni adottati nell'ambito dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile e in sede G7: il tutto per delineare un quadro per passare dall'attuale modello di economia lineare a quello circolare, con un ripensamento delle strategie e dei modelli di mercato, anche per salvaguardare la competitività dei settori industriali e il patrimonio delle risorse naturali.

La **Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)**, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese. La Strategia rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, assumendone i 4 principi guida: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione. La SNSvS è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle cosiddette “5P” dello sviluppo sostenibile proposte dall'Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Una sesta area è dedicata ai cosiddetti vettori per la sostenibilità, da considerarsi come elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali. Il documento propone in modo sintetico una visione per un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO<sub>2</sub>, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell'utilizzo del suolo.

Il documento **“Elementi per una Roadmap della Mobilità Sostenibile”**, elaborato nel 2017 con contributi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, enti di ricerca, operatori economici del settore e associazioni di consumatori e di categoria, fornisce il contesto attuale della mobilità in Italia e degli impatti ambientali nonché un approfondimento delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica dei mezzi di trasporto. Secondo questo documento, la costruzione in Italia di una filiera industriale dei veicoli improntata sulle tecnologie innovative rappresenta un tassello indispensabile per sviluppare una vasta infrastruttura per i carburanti alternativi. La Roadmap evidenzia inoltre il ruolo delle misure di sostegno, tra le quali notevole rilievo viene attribuito alle politiche locali a favore della mobilità sostenibile. È nelle città, infatti, che si concentrano le criticità del congestionamento del traffico, delle emissioni inquinanti e della sicurezza stradale. È pertanto nelle città che deve essere stimolato il cambiamento culturale verso l'utilizzo della bicicletta, del trasporto pubblico e dello shift modale, della mobilità elettrica e condivisa e dei veicoli alimentati con carburanti alternativi. È inoltre auspicabile l'utilizzo sempre più diffuso delle applicazioni digitali, quali ad esempio web-conference, il telelavoro e lo smart working, nonché la realizzazione di servizi on line, che riducano la necessità degli spostamenti fisici delle persone.

**Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica (PNIRE)**, approvato nel 2012 e aggiornato nel 2016, è stato adottato attraverso un percorso condiviso con i principali dicasteri competenti nonché con gli stakeholders del settore. Il Piano ha come obiettivi al 2020 la realizzazione fino a 13.000 punti di ricarica lenta/accelerata, 6.000 punti di ricarica veloce, con un rapporto di 1 punto di ricarica pubblica ogni 8 punti di ricarica privati, e la presenza di 130.000 veicoli elettrici. In tale ambito nel 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di programma con le Regioni e gli enti locali per la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli elettrici finalizzato a concentrare gli interventi per la realizzazione del Piano in funzione delle effettive esigenze territoriali, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. È previsto uno stanziamento complessivo di 72,2 mln€, a fronte di un cofinanziamento statale pari a 28,7 mln€. Il PNIRE è attualmente in fase di aggiornamento in un'ottica integrata, che considera anche altre misure di sostegno alla domanda di veicoli elettrici, nonché di potenziamento e fruibilità delle infrastrutture. Si sta, inoltre, valutando la possibilità di coordinare lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica con i piani di razionalizzazione della rete carburanti.

**Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione** (ovvero Piano Nazionale d'Azione sul Green Public Procurement - PAN GPP) prevede i seguenti tre principali obiettivi ambientali strategici: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, riduzione delle sostanze chimiche pericolose, riciclo e riuso dei materiali.

**Il Piano d'azione in materia di produzione e consumo sostenibile (PAN SCP)** si colloca nell'ambito delle politiche e delle strategie internazionali e nazionali su economia circolare, uso efficiente delle risorse e protezione del clima, dando attuazione agli indirizzi comunitari relativi al Piano d'azione europeo su Produzione e consumo sostenibili e su Politica industriale sostenibile COM(2008)397 e all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

**Il Quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione delle relative infrastrutture** (D.Lgs. 16/12/2016, n.257) favorisce l'utilizzo dei carburanti alternativi, in particolare dell'elettricità, del gas naturale e dell'idrogeno. Per quanto riguarda l'elettricità il decreto ha previsto misure per la realizzazione di un numero adeguato di punti di ricarica. In particolare, si introduce l'obbligo di predisporre le condizioni per l'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica nelle nuove costruzioni. Conseguentemente i regolamenti edilizi comunali dovranno essere adeguati alle nuove predisposizioni. È inoltre previsto l'obbligo per gli enti locali di dotare il proprio parco autoveicoli, autobus e mezzi di servizio di pubblica utilità, al momento del suo rinnovo, di almeno il 25% di veicoli elettrici o alimentati a GNL o a GNC. La norma prevede altresì la predisposizione di punti di rifornimento nei porti per il GNL per la navigazione interna e marittima. È anche stabilito un percorso per l'utilizzo in prospettiva dell'idrogeno nel settore del trasporto.

Nel 2019, la nuova presidentessa della Commissione europea ha posto sfide ambiziose per il prossimo futuro dell'UE. In particolare, ha indicato come tratto distintivo del suo mandato un "Green New Deal Europeo", ossia il ripensamento degli attuali paradigmi economici e dei modelli comportamentali, per un'Europa sostenibile per le future generazioni, che punti a divenire leader mondiale nell'economia circolare e nelle tecnologie pulite.

Il Governo italiano condivide questo approccio avviando a sua volta un “Green New Deal”, inteso come patto verde con le imprese e i cittadini, che consideri l’ambiente come motore economico del Paese, orientando il sistema produttivo nazionale in direzione della sostenibilità.

Dando seguito agli intenti del “Green New Deal”, la **nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 (naDEF2019)** prevede incentivi e agevolazioni che perseguiranno l’obiettivo di proteggere l’ambiente e favorire la crescita e l’economia circolare. In primo luogo, nella Legge di Bilancio 2020 sono stati introdotti due nuovi fondi di investimento, assegnati a Stato ed Enti territoriali. Le risorse saranno destinate ad attivare progetti di rigenerazione urbana, di riconversione energetica e di incentivo all’utilizzo di fonti rinnovabili. Per il triennio 2019-2021 sono previste forme di incentivo per la valorizzazione edilizia, attraverso l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura agevolata sui trasferimenti di edifici a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che realizzino interventi di riqualificazione energetica e procedano successivamente alla loro alienazione. Per rilanciare gli investimenti degli Enti territoriali, a partire dall’anno 2020, è stato costituito un fondo da destinare ai Comuni per interventi di efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile e messa in sicurezza di infrastrutture ed edifici pubblici.

Tra gli intendimenti della naDEF2019 c’è inoltre l’accelerazione degli investimenti sulla rete ferroviaria inclusi nell’aggiornamento del Contratto di Programma di Rete Ferroviaria Italiana per il 2017-2021 con l’obiettivo di realizzare un programma di intermodalità integrato che renda il sistema ferroviario un punto di collegamento tra i porti e gli aeroporti. Si intende riservare maggiore centralità al trasporto su ferro, efficientando la flotta esistente, raddoppiando l’offerta di TPL e la sua elettrificazione. Si lavorerà inoltre per l’elettrificazione dei porti. Per quanto riguarda il Trasporto pubblico locale, il Governo, consapevole dell’impatto che il sistema pubblico di mobilità ha sulla qualità della vita dei cittadini e sull’ambiente delle città, intende sostenere la mobilità locale e urbana attraverso adeguati investimenti per il trasporto rapido di massa e per il rinnovo del parco autobus. Risorse economiche saranno destinate per contribuire alla sostituzione dei mezzi pubblici allo scopo di incentivare la sicurezza dei trasporti e diminuire le emissioni di CO<sub>2</sub>.

La Legge di Bilancio 2020 ha dato seguito alle previsioni della naDEF2019; le misure adottate in tal senso sono descritte nelle parti del Piano di pertinenza. È, tuttavia, utile segnalare in questa sezione l’istituzione dei titoli di Stato cosiddetti “Green”. Le emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli interventi orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale finanziati dal bilancio dello Stato.

La Legge 12 dicembre 2019, n.141, che ha convertito il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n.111, introduce misure per migliorare la qualità dell’aria, in coordinamento con il PNIEC, e predispose politiche per l’incentivazione di comportamenti ecosostenibili (misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, etc.).

È stata poi approvata **Legge di Delegazione Europea 2019**, con la quale il Governo italiano sarebbe delegato ad adottare opportuni decreti legislativi per l’attuazione di Direttive europee su molteplici temi, tra cui anche rinnovabili e mercato interno. Nel disegno di legge sono evidenziati alcuni

specifici principi e criteri direttivi che si intende perseguire. Con riferimento alle rinnovabili, si sottolinea innanzitutto l'individuazione di criteri sulla cui base ciascuna Regione e Provincia autonoma identifica le superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e l'individuazione di procedure per garantire il rispetto dei termini massimi di conclusione dei procedimenti, anche ambientali. Si prospetta inoltre il riordino e il potenziamento della normativa in materia di configurazioni per favorire l'autoconsumo, monitorandone al contempo eventuali effetti in tema di imposizione e raccolta degli oneri di sistema. Si vuole inoltre promuovere la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, includendo anche l'accumulo di lungo periodo, e l'integrazione del sistema elettrico con i sistemi del gas e idrico. Si ritiene inoltre importante aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili elettriche, termiche e per i trasporti, anche favorendo la sostituzione di impianti obsoleti, nell'ottica di salvaguardare, valorizzare e incrementare la produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente, ivi inclusi gli impianti idroelettrici.

L'Italia ha inoltre presentato alla Commissione europea la propria **Strategia di lungo termine**, in attuazione dell'articolo 15 del Regolamento (UE) Governance. Al fine di quantificare lo sforzo da compiere, la Strategia individua i possibili percorsi per la "neutralità climatica" entro il 2050, in linea con gli orientamenti politici europei e nazionali, tracciando innanzitutto, come primo passo, uno scenario di riferimento, caratterizzato da tre elementi essenziali:

- i) centra gli obiettivi previsti dal PNIEC, "trascinando" fino al 2050 le conseguenti tendenze energetico-ambientali virtuose;
- ii) adotta dinamiche "esogene" di PIL e popolazione in linea con il set di previsioni Istat più aggiornato, che dovrebbe essere integrato anche nel prossimo "round" di simulazioni europee;
- iii) integra gli effetti dei cambiamenti climatici, in termini di variazioni potenziali dei gradi giorno, di resa delle colture e di frequenza degli incendi. L'uso delle aggiornate previsioni di PIL e popolazione (punto ii) precedente) comporta una differenza rispetto ai parametri delle stesse grandezze utilizzati nell'ambito del PNIEC, per il quale si fece ricorso, anche su invito della Commissione, ai valori dell'EU reference scenario del 2016. Le analisi svolte evidenziano differenze contenute al 2030, che non incidono significativamente in termini di raggiungimento degli obiettivi del PNIEC e sullo sviluppo delle infrastrutture. In esito alle simulazioni europee, il primo aggiornamento del PNIEC, da proporre alla Commissione europea entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Governance (UE), costituirà occasione per un più compiuto allineamento tra i due strumenti.

Documenti cardine presentati dall'Italia, ai fini dell'attuazione del presente decreto legislativo sono:

- il Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea:

Si segnala infine il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

In tale contesto, i principali problemi affrontati, nel quadro degli strumenti sopra descritti, si possono ascrivere principalmente ai seguenti temi:

- a) snellimento delle procedure autorizzative. Si tratta di un tema trasversale all'interno dell'Unione Europea. In Italia, si osserva un rallentamento nel rilascio delle autorizzazioni, oltreché una progressiva crescita dei dinieghi, con particolare riguardo alla questione paesaggistiche. L'attuale tasso di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (poco meno di 1GW all'anno) non consente di porre l'Italia in linea con il tasso atteso per il 2030 (circa 7GW all'anno). Il decreto in esame, congiuntamente ai provvedimenti correlati (DL n.77/2021) introduce, dunque, una serie di misure che pongono le condizioni per il superamento di tale problematica;
- b) innovazione ed evoluzione del sistema energetico: anche per rispondere alla necessità di pervenire a modelli più sostenibili di realizzazione degli impianti sul territorio, è necessario potenziare il ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, anche nella realizzazione di impianti e condivisione congiunta dell'energia prodotta. In tal senso, il decreto legislativo in esame introduce le nuove figure delle comunità energetiche rinnovabili e quella dei consumatori rinnovabili che agiscono collettivamente, al fine di promuovere l'ottimizzazione dell'autoconsumo in loco e, quindi, anche con lo scopo di risolvere i problemi legati ai maggiori costi di gestione delle fonti non programmabili sulla rete elettrica che si riducono, appunto, quando l'energia viene prodotta e istantaneamente autoconsumata nell'ambito di una comunità locale;
- c) semplificazione e stabilità del sostegno: preconditione essenziale per la ripresa degli investimenti è certamente quella della promozione, in ottica Green Deal, di un tessuto imprenditoriale forte e strutturato. Per far ciò è necessario un quadro di strumenti incentivanti stabili e con orizzonte di lungo periodo che consentano agli investitori di programmare investimenti duraturi e con ricadute sul territorio. Il decreto legislativo in esame, dunque, interviene sui meccanismi vigenti operando semplificazioni e fornendo un quadro di programmazione quinquennale per favorire la crescita sostenibile degli investimenti;
- d) realizzazione delle infrastrutture connesse: Il sistema energetico che si va a delineare in ottica 2030 e, ancor più, in ottica 2050 mostra forti interconnessioni e il fenomeno *del sector coupling* è via via più marcato. In tal senso, dunque, il decreto legislativo interviene per armonizzare tale quadro, operando semplificazioni sui temi delle reti, sia elettriche che gas, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici, nonché su infrastrutture per la produzione di idrogeno da energia elettrica e la successiva immissione in rete gas.

Più in generale, nel decreto legislativo si delinea un quadro di misure e strumenti che interesseranno

l'intero Paese, dai cittadini, chiamati a rivestire il ruolo di "prosumer" ovvero consumatori attivi in reti intelligenti e interconnesse, alle imprese, chiamate ad innovarsi e a cogliere le opportunità offerte dal Green Deal, fino alle Amministrazioni Pubbliche che dovranno rivestire un ruolo esemplare in termini di sostenibilità.

## **2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Con riguardo agli obiettivi generali perseguiti, l'intervento normativo europeo e quello nazionale di cui ci si occupa, che viene adottato in applicazione dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della Legge 53/2021, mirano a promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili per accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili stesse. La concretizzazione di tale transizione esige ed è subordinata alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture.

Lo schema di decreto legislativo ha inoltre i seguenti obiettivi specifici:

- la riduzione degli attuali ostacoli autorizzatori, anche attraverso l'individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti FER attraverso la partecipazione attiva degli enti locali;
- la semplificazione nell'accesso ai meccanismi incentivanti;
- l'implementazione delle configurazioni innovative (comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo) per la diffusione della generazione distribuita;
- la garanzia di un uso razionale ed equo delle risorse naturali e il rispetto dell'ambiente e del paesaggio e della qualità dell'aria.

Per il raggiungimento degli obiettivi specifici è stata, altresì, prevista un'accelerazione nello sviluppo della rete elettrica e della rete gas e sono stati individuati strumenti calibrati sulla base dei settori d'uso, delle tipologie di interventi e della dimensione degli impianti, ivi compresi interventi specifici nel settore termico, anche valorizzando il coordinamento con gli strumenti finalizzati all'efficienza energetica. Infine, si segnala che viene promosso anche il ricorso ai Contratti di lungo termine (Power Purchase Agreement, PPA), da affiancare ai contratti per differenza.

### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

In termini di sviluppo delle FER nel periodo 2017-2030 la seguente tabella mostra gli obiettivi principali su energia e clima dell'UE e per l'Italia.



	2016	2017	2025	2030
<b>Numeratore</b>	<b>21.081</b>	<b>22.000</b>	<b>27.168</b>	<b>33.428</b>
Produzione lorda di energia elettrica da FER	9.504	9.729	12.281	16.060
Consumi finali FER per riscaldamento e raffrescamento	10.538	11.211	12.907	15.031
Consumi finali di FER nei trasporti	1.039	1.060	1.980	2.337
<b>Denominatore - Consumi finali lordi complessivi</b>	<b>121.153</b>	<b>120.435</b>	<b>116.064</b>	<b>111.359</b>
<b>Quota FER complessiva (%)</b>	<b>17,4%</b>	<b>18,3%</b>	<b>23,4%</b>	<b>30,0%</b>

*Tabella 1 - Target FER totale al 2030 (Mtep) [Fonte dati: PNIEC]*

I risultati ottenuti a valle dell'applicazione dello schema di decreto in esame potranno quindi fungere da indicatore del raggiungimento degli obiettivi al 2030.

In aggiunta, il monitoraggio delle realizzazioni relative ai gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente e alle comunità di energia rinnovabile, oggetto di importante promozione sarà funzionale all'acquisizione di elementi utili per valutare il successo della disciplina attuata.

Va evidenziato che la raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti riguardo agli obiettivi attesi dal decreto di recepimento, sarà oggetto di una specifica attività di monitoraggio affidata dal MiTE a società vigilate competenti per materia quali: GSE SpA, RSE SpA, ISPRA ed ENEA.

Infine, in senso lato, la riduzione delle emissioni inquinanti e il rispetto dei set di indicatori ambientali di contesto potrà essere considerato un indice di garanzia della correttezza delle scelte normative effettuate.

### **3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare**

Nel caso del provvedimento in esame, trattandosi di un atto normativo attuativo di una direttiva europea non sussistono le condizioni di non intervento che si qualifica, pertanto, come "necessitato".

Per quanto riguarda le disposizioni per le quali il legislatore europeo lascia margini di discrezionalità agli Stati membri, preme evidenziare che nella trasposizione in via legislativa della direttiva si è tenuto conto delle opzioni esaminate in occasione della Valutazione Ambientale Strategica del PNIEC approvata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 31 dicembre 2019. Preme evidenziare che nell'attività di recepimento si è, altresì, tenuto conto del più ampio e imprescindibile contesto europeo di riferimento (cfr. normativa in materia di Aiuti di Stato con particolare riferimento alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020) nonché della necessità di assicurare che le disposizioni inserite risultassero funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall'Italia il 30 aprile scorso e definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo e in perfetta aderenza al decreto legge 31 maggio n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazione dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108. In particolare, il decreto legislativo in esame si integra al predetto DL, al fine di rafforzarne le disposizioni, con particolare riguardo alle misure di attuazione del PNRR stesso e alle semplificazioni delle procedure autorizzative.

Alla luce di queste considerazioni di carattere generale, preme, comunque, in questa sede fornire ogni utile informazione riguardo, in particolare, il recepimento dei seguenti articoli della Direttiva di cui

ci si occupa che contengono un riferimento alla possibile discrezionalità dello Stato membro in sede di recepimento:

- art. 4, parr. 3, 4 e 5 e art. 6 par. 2: nel decreto legislativo di recepimento si è tenuto conto della normativa in materia di aiuti di stato. La scelta opzionata dall'Italia, oltre ad essere quella più affine al quadro delineato dalla Direttiva 2018/2001, è la medesima messa in campo dai principali Paesi europei e – per alcuni aspetti, come ad esempio la tipologia di incentivo concesso - si muove nel solco dell'esperienza maturata sino ad ora che non ha evidenziato alcuna criticità ed è risultata efficiente per gli operatori del settore.
- art. 19, par. 2: nella disciplina delle Garanzie di origine, il valore della Garanzia rilasciata agli operatori si basa su criteri di proporzionalità e adeguatezza che tengono conto del mercato di riferimento e delle dimensioni degli operatori.
- art. 23, par. 3: sulla base delle caratteristiche del nostro ordinamento e del mercato di riferimento, nel recepimento si è ritenuto opportuno non istituire un elenco ad hoc, fermo restando il target relativo all'utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento è monitorato ai sensi di quanto previsto nell'articolo 48 del Decreto legislativo.
- art. 26, par. 1: in attuazione di tale previsione, il criterio prescelto dalla norma di recepimento è l'ottimizzazione tecnico-economica, valutata applicando il modello TIMES calcolato per raggiungere l'overall target.


#### **4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Il decreto legislativo in esame si inserisce nella più ampia strategia europea di decarbonizzazione ed introduce una serie di disposizioni dalle quali si attende un effetto ampiamente espansivo sull'economia del Paese e, dunque, sul bilancio dello Stato.

La misura normativa investe principalmente gli operatori del settore elettrico, i cittadini intesi come utenti finali e la Pubblica Amministrazione.

Una quantificazione numerica di tale effetto complessivo è rilevabile facendo riferimento al quadro degli investimenti cumulati aggiuntivi nel periodo 2017-2030, come risultanti dalle elaborazioni scenariali svolte con il modello Times-Italia e riportate nel PNIEC. Dal confronto dello scenario che attua le politiche e misure complessivamente previste nel PNIEC rispetto allo scenario "base" (ovvero in assenza di nuove politiche settoriali attive), si stima che gli investimenti aggiuntivi attivati nel periodo 2017-2030 ammontino a circa 187 miliardi di euro.



*Figura 1: investimenti aggiuntivi cumulati sul periodo 2017-2030 attivati dall'attuazione delle politiche e misure del PNIEC rispetto allo scenario base- miliardi di Euro  
(Fonte: PNIEC- scenario Times Italia)*

Come rilevabile dalla figura 1, i nuovi investimenti riguardano in maniera differenziata i diversi settori dell'economia e sono effetto dell'azione complessiva delle diverse misure previste dal PNIEC nei settori delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, dei trasporti, della sicurezza del sistema energetico, delle politiche ambientali specifici per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Le misure adottate dal PNIEC sono interconnesse e con effetti circolari, dunque non è immediatamente possibile sezionare l'effetto del solo decreto legislativo in esame, ma piuttosto l'effetto combinato di tutte le misure (incluse, ad esempio quelle contenuto nel DL n.77/2021 ovvero quelle contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/944)

Nonostante ciò è possibile esaminare gli esiti del modello in relazione agli investimenti aggiuntivi nei settori produttivi delle principali fonti di generazione e, dunque, anche nel settore delle energie rinnovabili, come riportati nella figura seguente:




Figura 2: investimenti aggiuntivi cumulati sul periodo 2017-2030 per le principali fonti di generazione di energia rispetto allo scenario base - miliardi di Euro  
(Fonte: PNIEC- scenario Times Italia)

Più in generale, riguardo le disposizioni contenute nel decreto legislativo in esame, si può osservare, che:

- le misure in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché quelle in materia regolamentare, hanno un effetto positivo in termini di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- le misure e gli strumenti economici non incidono sul bilancio dello Stato, trovando principalmente copertura sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

Stime effettuate per lo studio degli scenari economici del PNIEC, mostrano gli impatti occupazionali connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili nel periodo 2017-2030 e possono quindi fornire un'indicazione reale del potenziale sviluppo economico-sociale atteso dal recepimento normativo.

I risultati ottenuti con l'applicazione del modello input/output riguardano le ricadute economiche, in termini di valore aggiunto e occupazionali, temporanee e permanenti, dirette e indirette. Le ricadute permanenti si riferiscono all'occupazione correlata all'utilizzo e alla manutenzione dei beni per l'intera durata del loro ciclo di vita, mentre le ricadute temporanee riguardano l'occupazione temporalmente limitata alla fase di progettazione, sviluppo, installazione e realizzazione del bene. Le ricadute occupazionali sono distinte in dirette, riferite all'occupazione direttamente imputabile al settore oggetto di analisi, e indirette, relative ai settori fornitori dell'attività analizzata sia a valle sia a monte, in termini di ULA (Unità di Lavoro), ovvero la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a tempo pieno<sup>1</sup>.

Mediante il modello input/output sono state valutate le ricadute economiche e occupazionali lorde (ossia senza considerare eventuali effetti negativi in settori che potrebbero essere considerati

<sup>1</sup> Di conseguenza è importante tenere presente che le apparenti variazioni che si possono riscontrare tra un anno e l'altro non corrispondono necessariamente a un aumento o a una diminuzione di "posti di lavoro", ma a una maggiore o minore quantità di lavoro richiesta per realizzare gli investimenti o per effettuare le attività di esercizio e manutenzione specifici di un certo anno.

concorrenti) degli investimenti negli interventi previsti nello scenario PNIEC. A tali ricadute sono state sottratte quelle ottenute per gli investimenti nei medesimi interventi, ma secondo quanto previsto nello scenario a politiche correnti; in tal modo si possono apprezzare gli impatti dei maggiori investimenti attivati nello scenario PNIEC, pari a circa 13 miliardi di euro nel periodo 2017-2030.

La tabella riportata nel seguito identifica in dettaglio gli impianti nei diversi settori, ivi inclusi quelli incisi dal decreto legislativo in esame. In sintesi:

- si stima in oltre 7 miliardi di euro il contributo addizionale medio annuo nel periodo 2017-2030 alla creazione di Valore Aggiunto rispetto a quanto avverrebbe nello scenario a politiche correnti;
- si stimano in circa 117 mila gli occupati temporanei medi annui (ULA dirette e indirette), aggiuntivi rispetto a quelli calcolati per lo scenario a politiche correnti nel periodo 2017- 2030.

SETTORE		$\Delta$ investimenti annui mld€ (2017-2030)	$\Delta$ VA medio annuo mld€ (2017-2030)	$\Delta$ ULA temporanee medie annue (2017-2030)
Residenziale	Riqualificazione edilizia	3,1	2,1	39.000
	Pompe di calore (riscaldamento e raffrescamento)	0,4	0,2	4.000
	Riscaldamento e Acqua calda sanitaria	-0,2	-0,2	-3.000
	Cucina	0,0	0,0	0
	Apparecchiature elettriche	1,1	0,8	13.000
<b>Teleriscaldamento</b>	Distribuzione	0,6	0,03	1.000
Terziario	Riqualificazione edilizia	1,7	1,2	22.000
	Pompe di calore (riscaldamento e raffrescamento)	0,1	0,1	1.000
	Riscaldamento e Acqua calda sanitaria	-0,1	-0,0	-1.000
	Cucina	0,0	0,0	0
	Apparecchiature elettriche	0,0	0,0	0
Industria	Illuminazione	0,7	0,5	4.000
	Motori e usi elettrici	0,1	0,0	1.000
	Cogenerazione e caldaie	0,1	0,1	1.000
	Processi, incluso il recupero termico	0,3	0,2	3.000
Trasporti	Auto, motocicli, furgoni, bus, camion	1,9	0,2	3.000
Settore elettrico	Bioenergie	0,2	0,1	1.000
	Fossili	-0,2	-0,1	-1.000
	Geotermoelettrico	0,0	0,0	0
	Idroelettrico	0,0	0,0	0
	Fotovoltaico	2,2	0,9	15.000
	Solare termodinamico	0,1	0,0	1.000
Sistema elettrico	Eolico	0,6	0,4	5.000
	Sviluppo Rete di trasmissione nazionale	0,1	0,1	1.000
	Riqualificazione delle reti di distribuzione	0,3	0,2	2.000
Sistema elettrico	Impianti di pompaggio e accumuli elettrochimici	0,7	0,5	5.000
	<b>Totale</b>	<b>13,4</b>	<b>7,3</b>	<b>117.000</b>

Tabella 2 - Sintesi dei principali risultati ottenuti dall'applicazione del modello input - output [Fonte: RSE, GSE]

## 4.2 Impatti specifici

Come già riportato nella sezione obiettivi, le misure contenute nel decreto legislativo in esame intendono accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili. La concretizzazione di tale transizione esige ed è subordinata alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture. In particolare, per le fonti rinnovabili, l'obiettivo è quello di promuovere un ulteriore sviluppo insieme alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti. A questo scopo, sono individuati strumenti calibrati sulla base dei settori d'uso, delle tipologie di interventi e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria. L'approccio per le autorizzazioni è in generale quello della semplificazione e di una partecipazione positiva degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni tramite un percorso condiviso di individuazione di aree idonee.

Nella disciplina degli incentivi è stata introdotta una forte semplificazione nell'accesso ai meccanismi, in particolare: accesso diretto per impianti di piccola taglia (potenza inferiore a 1 MW) che abbiano costi di generazione vicini alla competitività di mercato e aste e registri rispettivamente per i grandi impianti di potenza superiore al MW e per i piccoli impianti innovativi o con costi di generazione elevati. E' altresì prevista l'applicazione di ulteriori criteri specifici, taluni dei quali riportati in attuazione della legge di delegazione comunitaria, tra i quali la promozione dell'abbinamento a sistemi di accumulo al fine di favorire una maggiore stabilità della rete, definizione di un accesso prioritario per impianti realizzati in aree idonee al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti ed il raggiungimento degli obiettivi, definizione di condizioni di cumulabilità per garantire la sinergia tra i diversi strumenti incentivanti sempre nell'ottica di garantire il principio dell'equa remunerazione.

Preme anche evidenziare l'introduzione della programmazione quinquennale degli strumenti di sostegno. La maggiore stabilità del quadro incentivante potrà costituire un volano per gli investimenti nel settore.

Anche dal punto di vista meramente procedimentale sono stati introdotti elementi di semplificazione istruttoria volti alla riduzione dei tempi di realizzazione degli impianti. Tra questi la previsione di una fase sperimentale per impianti di potenza superiore a una soglia minima (fissata in prima applicazione par a 10 MW) per i quali il GSE esamina il progetto in parallelo allo svolgimento della conferenza dei servizi che rilascerà l'autorizzazione, con lo scopo di pervenire al rilascio di un parere di idoneità che consente agli operatori di accedere immediatamente ai meccanismi d'asta senza ulteriori adempimenti diversi dalla formulazione dell'offerta economica al ribasso.

Sono previsti, inoltre, specifici criteri direttivi definiti in termini di contingenti di potenza, incentivo, frequenza delle procedure, sistemi di controllo e regolazione delle procedure.

Sulle configurazioni innovative, quali le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo rinnovabile singolo e collettivo, la scelta fatta è stata quella di promuoverne al massimo la diffusione, anche per favorire dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica bottom-up.

In tal senso è previsto l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili prevedendo il rispetto di specifici criteri direttivi. Rispetto a una prima fase sperimentale già attivata in Italia dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si da qui piena attuazione alle disposizioni in materia di incentivazione delle predette configurazioni. Tra le novità introdotte, l'aumento del limite

di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazioni da 0,2 a 1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria (non più secondaria). Anche in questo caso, è previsto l'accesso diretto agli incentivi e una programmazione quinquennale dei contingenti.

Lo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo nelle tre diverse forme sopra indicate, avrà un particolare impatto anche nella filiera di produzione/progettazione/installazione di impianti di piccola taglia che vede coinvolte, in particolare, le PMI.

Nel settore termico ha grande rilievo il coordinamento con gli strumenti finalizzati anche all'efficienza energetica, in particolare per gli edifici e la coerenza degli strumenti con gli obiettivi di qualità dell'aria. Vengono in tale ambito rafforzati gli strumenti del conto termico al fine di ampliare l'azione incentivante agli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grande taglia (non domestici) e contribuire al raggiungimento dell'importante target europeo previsto per riscaldamento e raffrescamento (+1,3% anno di incremento di utilizzo di energia da FER nei Consumi Finali Lordi); è prevista la possibilità di istituire un sistema di accesso competitivo per tali fattispecie, quali ad esempio i meccanismi ad asta. Tale ampliamento del perimetro di azione del meccanismo consente la riduzione dei costi tramite le procedure competitive e permette di valorizzare dinamiche di scala che contribuiscono a migliorare il rapporto tra costi e benefici per lo Stato.

Per pervenire al raggiungimento degli obiettivi è previsto anche di rafforzare l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per i nuovi edifici, i cui interventi potranno accedere agli incentivi per agevolare la realizzazione.

Preme evidenziare che le misure di sostegno guardano anche agli aspetti dello sviluppo e dell'innovazione nell'ottica del Green New Deal e utilizzando, a tal fine, gli strumenti settoriali previsti dal decreto legislativo in maniera sinergica alle risorse stanziare dal PNRR, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile del sistema produttivo in coerenza con lo scenario energetico e ambientale di medio e lungo termine.

In tal senso si sottolinea il coordinamento tra il PNRR, il D. lgs 77/2021 e il testo del decreto Lgs in materia di biogas e produzione di biometano.

Importanti sono anche gli elementi di semplificazione istruttoria volti alla riduzione dei tempi di realizzazione degli impianti, quali la previsione di una fase sperimentale per impianti di potenza superiore a una soglia minima (fissata in prima applicazione par a 10 MW) per i quali il GSE esamina il progetto in parallelo allo svolgimento della conferenza dei servizi che rilascerà l'autorizzazione, con lo scopo di pervenire al rilascio di un parere di idoneità che consente agli operatori di accedere immediatamente ai meccanismi d'asta senza ulteriori adempimenti diversi dalla formulazione dell'offerta economica al ribasso.

In tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi collegati al rilascio delle autorizzazioni, il Decreto ha previsto la definizione di un'apposita disciplina per consentire la presentazione delle istanze per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili presso lo Sportello unico per l'edilizia, nonché presso lo Sportello unico per le attività produttive (sulla base della potenza da installare) e l'approvazione di modelli unici per la richiesta di autorizzazione.

Un tema innovativo, sul quale la legge delega di riferimento è intervenuta in modo molto puntuale è disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili che, come sopra riportato, favorisce dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica bottom-up.



Per gli investimenti nelle Aree Idonee, è prevista una particolare semplificazione autorizzativa sia in termini di tempistica che di oneri procedurali.

Sono previste, inoltre semplificazioni del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano, per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici e per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori.

Articolo 28 - Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine

Definisce le modalità di promozione e gestione degli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine prevedendo:

- la realizzazione di una bacheca informatica per promuovere l'incontro tra le parti interessate alla stipula dei contratti (comma 1);
- lo sviluppo di una piattaforma di mercato organizzato per la negoziazione di lungo termine (GME su indirizzi MiTE) (comma 2);
- l'abrogazione dell'articolo 18 del DM FER1 (comma 3);
- la definizione di uno o più strumenti di gara per la fornitura attraverso schemi di accordo per compravendita di energia elettrica di lungo termine da parte di Consip (comma 4);
- l'integrazione delle linee guida in materia di gruppi di acquisto da parte di ARERA per garantire l'aggregazione di più clienti finali e ampliare la platea di consumatori (Comma 5).

Centrale è infine la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione delle produzioni degli impianti a fonti rinnovabili: per tale ragione è prevista un'accelerazione nello sviluppo della rete elettrica, della rete gas e semplificazioni per la realizzazione degli elettrolizzatori alimentati da fonti rinnovabili. A tal fine sono previste specifiche attività per i gestori di rete al fine di garantire un'accelerazione nel potenziamento della rete elettrica per accogliere le quote di produzione crescenti da fonti rinnovabili necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle FER, e nello specifico l'adozione, nella programmazione dello sviluppo di rete, di criteri e modalità predittive della crescita della produzione da fonti rinnovabili sul medio e lungo termine attesa, in modo da programmare e avviare in tempi congrui gli interventi necessari; l'impiego di opportune misure per dotare le aree idonee delle opportune infrastrutture; elaborazione di una pianificazione integrata che individui gli interventi atti a garantire lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici; infine l'elaborazione di una specifica pianificazione integrata e ottimizzata delle reti offshore a cura di TERNA nell'ambito del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale.

Una particolare attenzione è dedicata alla disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, con l'obbligo per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire al 2030 una quota minima percentuale di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del consumo energetico prevedendo altresì specifici vincoli al fine del raggiungimento della quota stessa e norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può concludere che dall'opzione prescelta non sussistono svantaggi mentre derivano i seguenti vantaggi:

#### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Le misure e gli strumenti proposti hanno un impatto diretto sulle PMI che beneficeranno del nuovo quadro regolatorio più organico, efficiente ed efficace sia in termini di semplificazione amministrativa – soprattutto sotto il profilo autorizzatorio – sia nel procedimento di concessione degli incentivi. Per gli incentivi, tra l'altro, è stata disciplinata l'introduzione di una programmazione quinquennale, per dare maggiore stabilità e favorire gli investimenti nel settore.

Sebbene l'effetto positivo netto sia ampio sia in termini di crescita attesa sia di occupazione, si rileva in ogni caso la necessità di accompagnare la riconversione delle imprese operanti nei settori delle fonti fossili, progressivamente spiazzate, nonché la formazione degli occupati in tali settori per favorire la reintegrazione nei settori green. A tal fine lo schema di decreto legislativo prevede misure sia in termini di sviluppo tecnologico delle imprese sia in termini di formazione professionale.

#### B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento europeo mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione del Green Deal nel pieno rispetto del principio della concorrenza e della competitività del tessuto produttivo. La priorità della Commissione, infatti, è perseguire gli obiettivi ambientali in modo tale affinché il Green Deal trasformi l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra, la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse e nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.

#### C. Oneri informativi

Sulla base delle semplificazioni introdotte a livello procedimentale e procedurale il provvedimento semplifica anche gli oneri informativi connessi a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti sia nella fase del rilascio delle autorizzazioni sia nella fase di concessione degli incentivi.

#### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento proposto non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, in particolare:

- non introduce né mantiene requisiti, standard, obblighi e oneri non necessari per il recepimento della Direttiva;
- non estende l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole;
- non introduce né mantiene sanzioni, procedure o meccanismi più gravosi o complessi di quelli necessari per l'attuazione della direttiva

Pertanto i livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto di recepimento sono stati rispettati.

### 4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento regolatorio adegua l'ordinamento interno a quello unionale. I vantaggi dell'opzione prescelta, illustrati nei punti precedenti, possono riassumersi:

- nel raggiungimento dei target di decarbonizzazione con indubbi vantaggi in termini ambientali e

sociali;

- nella crescita del PIL grazie all'incremento degli investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile e relativo aumento delle entrate per il Bilancio dello Stato;
- nella crescita occupazionale connessa alla crescita degli investimenti;
- nello sviluppo tecnologico del Paese.

La normativa introdotta dallo schema di provvedimento agisce all'interno di un sistema già strutturato ed operativo. La parte pubblica e la parte privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti.

## **5. Modalità di attuazione e monitoraggio**

### **5.1 Attuazione**

Il soggetto responsabile dell'attuazione del presente intervento è il Ministero della transizione ecologica con il concerto, nelle materie di competenza, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero della Cultura e del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

### **5.2 Monitoraggio**

Al fine di monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, il MiTE prevede dei sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le Regioni e Province autonome, avvalendosi a tal fine del supporto di GSE S.p.A..

Il GSE, tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, aggiorna e integra la produzione statistica in materia di energia nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale.

In particolare, il GSE assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali lordi complessivi e settoriali coperti da fonti energetiche rinnovabili, di quote dei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento coperti da fonti energetiche rinnovabili e calore di scarto, nonché il raggiungimento complessivo degli obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei trasporti. Il monitoraggio di questi indicatori consente di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, garantendone uniformità e coerenza con il dato nazionale e verificando l'andamento degli obiettivi attesi.

Il GSE monitora inoltre gli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio e i progetti di investimento che hanno richiesto l'autorizzazione, nonché i tempi dei procedimenti, le ricadute industriali, economiche, sociali, occupazionali, dello sviluppo del sistema energetico secondo una logica di progressiva decarbonizzazione, Rileva i costi attuali delle tecnologie e i costi di produzione dei vettori energetici, da condividere con RSE, ENEA ed ISPRA per le rispettive attività di ricerca e scenariali, valutando i costi, l'efficacia, l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui consumatori, confrontato con quello di altri Paesi europei. Stima, inoltre, i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in termini di valutazione delle emissioni evitate di gas a effetto serra e fornisce elementi di input per il piano di monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli adempimenti in capo a ISPRA.

Al fine dello svolgimento di questa attività di osservazione periodica, le società del gruppo GSE, Ispra ed ENEA, individuano modalità per la condivisione delle informazioni riferibili a dati o

meccanismi da essi gestiti. Per le queste finalità il GSE realizza un'unica piattaforma informatica in cui confluiscono i dati di monitorati.

Il Ministero della transizione ecologica approva l'aggiornamento della metodologia statistica applicata per lo svolgimento delle attività di monitoraggio.

Per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC di riduzione dei consumi e di miglioramento dell'efficienza energetica dei settori industriali e terziario, l'ISTAT effettua negli anni 2023 e 2028 una rilevazione statistica campionaria dei consumi energetici finali delle diverse fonti energetiche nei settori di utilizzo industriali e terziario, in coerenza al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell'energia, assicurandone la rappresentatività statistica a livello regionale ed utilizzando anche i dati disponibili nel Sistema Informativo Integrato in accordo con Acquirente Unico S.p.A.

Infine, al fine di fornire strumenti di analisi predittiva sul grado di raggiungimento prospettico degli obiettivi del decreto legislativo in oggetto, RSE elabora e aggiorna con continuità scenari tendenziali e con politiche di sviluppo del sistema energetico nazionale, coordinandone i risultati con le evidenze risultanti dall'attività svolta dal GSE, i cui esiti sono periodicamente trasmessi al Ministero della Transizione ecologica e al GSE.

### **Consultazioni svolte nel corso dell'Air**

La normativa introdotta dal presente decreto è di attuazione di una direttiva europea, rispetto alla quale sussiste l'obbligo di attuazione.

Sebbene non vi sia stata una consultazione pubblica sul testo di recepimento, il presente decreto legislativo trova al suo interno l'attuazione delle misure e degli strumenti delineati nel PNIEC, sul quale si è svolta un'ampia consultazione pubblica e la Valutazione Ambientale Strategica.

### **Percorso di valutazione**

L'Ufficio competente nella stesura dello schema di decreto legislativo è la Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica che ha competenze in materia di elaborazione e attuazione di politiche ed interventi per lo sviluppo del settore delle Energie Rinnovabili.

Per la stesura dello schema di decreto legislativo, la Direzione Generale ha usufruito del supporto della Segreteria Tecnica istituita presso la stessa Direzione generale, dell'Ufficio legislativo del MITE, nonché della collaborazione di GSE e RSE per le attività di sviluppo di scenari e raccolta dati.

Si segnala che, con particolare riferimento al tema delle "aree idonee all'installazione di investimenti FER" il MITE ha avviato un percorso di analisi nel corso del 2020, attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro interministeriale che ha visto coinvolti: il MIC, il MiPAAF, il CREA e le Regioni.